

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978-1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **123.** SITZUNG

6.10.1983

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 82

"Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali contenenti norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali"

pag. 2

Disegno di legge n. 107:

"Norme concernenti i collegi dei revisori delle unità sanitarie locali"

pag. 35

Delibera n. 37, concernente la prima nota di variazione al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1983

pag. 80

Delibera n. 36, concernente l'approvazione del rendiconto generale del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1982

pag. 83

Disegno di legge n. 94:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente 'norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano'"

pag. 90

Gesetzentwurf Nr. 82:

"Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen betreffend Bestimmungen über die Volksbefragung zur Aufhebung von Regional- und Landesgesetzen"

Seite 2

Gesetzentwurf Nr. 107:

"Bestimmungen über die Rechnungsprüferkollegien der Lokalen Sanitätseinheiten"

Seite 35

Beschluß Nr. 37: "Erste Änderung des Regionalratshaushaltes für die Finanzgebarung 1983"

Seite 80

Beschluß Nr. 36: "Genehmigung der Jahreshaushaltsrechnung 1982 des Regionalrates"

Seite 83

Gesetzentwurf Nr. 94:

"Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 22. Mai 1980, Nr. 8 betreffend 'Bestimmungen über den Rechtsstatus und die Besoldung des Personals der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen'"

Seite 90

. Disegno di legge n. 95:

"Modifiche della legge regionale
9 agosto 1982, n. 7: 'Ordinamento
delle Camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura di Trento e di
Bolzano'"

pag. 120

Gesetzentwurf Nr. 95:

"Änderung zum Regionalgesetz vom
9. August 1982, Nr. 7: 'Ordnung
der Handels-, Industrie-,
Handwerks- und Landwirtschafts-
kammern von Trient und von
Bozen'"

Seite 120

Presidenza del Presidente Achmüller

(Ore 9.45)

PRESIDENTE: Ich bitte um den Namensaufruf.

Prego procedere all'appello nominale.

MARZARI (segretario - P.C.I.): (Fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

La seduta è aperta.

Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

Prego dare lettura del processo verbale della seduta 3
ottobre 1983.

MARZARI (segretario - P.C.I.): (Dà lettura del processo verbale)

PRESIDENTE: Sind Bemerkungen zum Protokoll? Keine.

Ci sono osservazioni sul processo verbale? Nessuna.

Das Protokoll ist genehmigt.

Il processo verbale è approvato.

Folgende Abgeordnete haben ihre Abwesenheit bekanntgegeben:

Sono assenti i signori consiglieri: Betta Mauro, Malossini,
Ongari, Tretter, Ladurner Parthanes, Casagrande, Fedel, Iori, Panza,
Paris, Piccoli Rensi, Tonelli, Valentin e Zelger.

Mitteilungen:

Am 3. Oktober ist ein vom Regionalratsabgeordneten Sandro Boato unterfertigtes Schreiben eingegangen, vorin dieser mitteilt, daß der Name der von ihm vertretenen politischen Gruppierung in "Lista verde per un altro Trentino" abgeändert worden ist. Das Listensymbol bleibt in seiner graphischen Struktur unverändert, an Stelle der Worte "Nuova Sinistra" werden aber die Worte "Lista Verde" gesetzt.

Comunicazioni:

In data 3 ottobre è pervenuta una lettera firmata dal consigliere Sandro Boato nella quale comunica che la denominazione del raggruppamento politico rappresentato dallo stesso in Consiglio regionale e provinciale è stato modificato in "Lista verde per un altro Trentino". Il simbolo resta invariato nella struttura grafica, però vengono sostituite le parole "Nuova Sinistra" con le parole "Lista Verde".

Wir gehen zur Tagesordnung über.

Passiamo all'ordine del giorno.

Wir sind bei der Behandlung des Gesetzentwurfes Nr. 82.

Continua la discussione sul Disegno di legge n. 82:
"Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali contenenti norme sul referendum abrogativo di leggi regionale e provinciale".

Art. 19

L'art. 22 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Il referendum previsto dall'art. 60 dello Statuto speciale per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale è indetto quando venga presentata richiesta sottoscritta da almeno diecimila elettori, iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, dei comuni della Provincia interessata.

Il referendum abrogativo di leggi della Provincia autonoma di Bolzano che interessano particolarmente il gruppo linguistico ladino è indetto quando venga presentata richiesta sottoscritta da almeno millecinquecento elettori, iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, dei comuni delle valli Badia e Gardena.

Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

- a) le leggi tributarie e di bilancio;
- b) le leggi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica;
- c) le leggi o le disposizioni in esse contenute che riguardano la tutela di una minoranza linguistica.

Al referendum abrogativo di leggi provinciali si applicano le disposizioni contenute nella presente legge per il referendum abrogativo di leggi regionali, intendendosi sostituiti alla Corte d'Appello il Tribunale di Trento, per la provincia di Trento, e il Tribunale di Bolzano, per la provincia di Bolzano, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale quello del Consiglio provinciale di Trento, per la provincia di Trento, e quello del Consiglio provinciale di Bolzano, per la provincia di Bolzano, al Consiglio regionale il Consiglio provinciale di Trento, per la Provincia di Trento, ed il Consiglio provinciale di Bolzano, per la Provincia di Bolzano, ed al Commissario del Governo per la provincia di Trento, quello per la provincia di Bolzano quando il referendum si effettua in tale provincia.

La sezione all'uopo designata dal Presidente del Tribunale

di Trento, rispettivamente di Bolzano, assume la denominazione di "Ufficio Centrale per il referendum abrogativo di leggi della Provincia autonoma di Trento", rispettivamente, "di Bolzano".

I provvedimenti da notificarsi, ai sensi della presente legge, al Presidente della Giunta regionale devono essere notificati anche al Presidente della Giunta provinciale della Provincia interessata, qualora si tratti di referendum per l'abrogazione di leggi provinciali."

Hierzu sind einige Änderunganträge eingebracht worden, und zwar zum zweiten Absatz von Boato u. a.:

Il consigliere Boato e altri hanno presentato alcuni emendamenti al secondo comma:

"la parola "10 mila" è sostituita con "5 mila".

Es ist ein weiterer Änderungsantrag von Boato eingereicht worden, der denselben Absatz betrifft, mit folgendem Wortlaut:

Il consigliere Boato ha presentato ulteriormente il seguente emendamento, sempre allo stesso comma:

"la parola "10 mila" è sostituita con "7 mila".

Es liegt ein weiterer Änderungsantrag zum selben Absatz vor von Pasquali, Matuella, Peterlini, mit folgendem Wortlaut:

E' stato presentato un ulteriore emendamento allo stesso comma, a firma Pasquali, Matuella, Peterlini:

"la parola "10 mila" è sostituita dalla parola "8 mila".

Das Wort hat Abgeordneter Boato.

La parola al consigliere Boato.

BOATO: (LV-GL): Signor Presidente, la prego di considerare ritirato non

di principio, ma di fatto, visto l'andamento dei lavori, il primo emendamento, diciamo quello dei 5 mila, in quanto è già stata bocciata la proposta del mantenimento ai 10 mila, si è già discusso del nuovo tetto, che ormai è passato, dei 15 mila. Per cui mantengo o manteniamo, diversi gruppi della sinistra e il Partito repubblicano e non so chi altro hanno firmato, la proposta dei 7 mila, che è già stata illustrata.

Poi mi riservo eventualmente di parlarne.

PRESIDENTE: Es steht jetzt der weitere Änderungsantrag zur Diskussion, von "10.000" zurückzugehen auf "7.000" und dann der Alternativvorschlag von Pasquali, Matuella, Peterlini von "8.000". Natürlich muß zuerst "7.000" abgestimmt werden und dann, falls die "7.000" nicht durchgehen sollten, der Änderungsantrag von "8.000".

E' in discussione l'emendamento più ampio, cioè riportare la cifra "10.000" a "7.000" e poi c'è la proposta alternativa di Pasquali, Matuella, Peterlini di "8.000". Naturalmente prima va posto in votazione l'emendamento dei "7.000" e qualora fosse respinto si voterà sull'emendamento degli "8.000".

Abgeordneter Boato.

Consigliere Boato.

BOATO (LV-GL): Presidente, si può considerare unificata la discussione su questi due emendamenti, poi il voto sarà separato, immagino.

Ecco, l'unica osservazione o contro-osservazione - rispetto alla proposta Pasquali, Grigoili, Peterlini, comunque enunciata dal cons. Pasquali, capogruppo della D.C. - era questa: eravamo partiti nella nostra proposta, che potrebbe restare in piedi anche con il tetto

regionale delle 15 mila, cioè quello delle 7 mila firme, da una considerazione pratica e cioè, a partire dalla entità delle firme raccolte nel caso di maggiore facilità, che è presumibile e credo incontestabile sul tema della caccia.

Prescindo dal merito, ma è stata una cosa molto sentita nel Trentino, non so se sarebbe sentita altrettanto nel Sudtirolo, comunque le popolazioni sono identiche sostanzialmente, 440 mila abitanti, un migliaio di più un migliaio di meno, e il superamento del tetto delle 7 mila non è stato agevole e c'è stato un livello di organizzazione e di risposta popolare elevato.

Allora, di tutti gli interventi, almeno in parte condivisibili, del cons. Pasquali, che la minimizzazione delle alcune centinaia di firme come lui ha fatto sia un po' eccessiva a questo tetto. Perché, se il riferimento è sulle 5 mila, il discorso è comprensibile, tant'è che anche referendum discutibili, almeno a posteriori, nel loro risultato, erano riusciti in qualche modo a raggiungere sia pure con difficoltà questo limite, ma al di sopra di un certo plafond si tratta di impedire di fatto la possibilità che una organizzazione ad hoc, cioè non una organizzazione di partito come può essere l'insieme delle associazioni ecologistiche, che esistono nel Sudtirolo e esistono nell'Alto Adige e non sono associazioni di partito, ma potrebbero esserci altri casi, come c'è stato per esempio quello del referendum sull'esproprio dove l'entità organizzata non era poi così consistente, anche se il tema era molto sentito, da una parte e dall'altra.

Non entro nei contenuti, non c'è discussione su questo. Allora 8.000 rappresenta già un tetto, al di là delle possibilità reali,

realistiche, cioè rappresenta solo lo sforzo enorme di un caso assolutamente eccezionale, come potrebbe essere ancora, ripeto, quello della caccia, ma addirittura più intenso di quello che non sia già stato fatto da Italia nostra, WWF, ENPA e tutte le altre associazioni che si sono coalizzate in questo lavoro.

Credo che col numero di 10.000 sicuramente si era al di fuori dei limiti delle possibilità, però qui è veramente un castigo, cioè una forma che rende quasi impossibile la consultazione popolare. Oltretutto faccio rilevare a tutti, ma al cons. Pasquali in particolare, che le poche centinaia sono un migliaio e c'è la differenza dal possibile al quasi impossibile. Io non voglio esagerare però c'è, e sta proprio in quest'area, in questa dimensione.

Si aggiunge alle 8.000 un migliaio perché siamo sul 10% di errori verificati, dal 9 al 12% di firme che risultano errate per qualche ragione, lo sbaglio della trascrizione, l'incertezza del documento o altre ragioni; bisogna arrivare quindi alle 9.000, quando il tetto è delle 8.000, e quindi vorrei che riflettete un attimo. Mi sembra che il livello di pericolosità - è brutto questo termine, lo metto fra virgolette - per chi ritenesse giusto impedire una consultazione troppo superficialmente avviata, è già molto superato e quindi siamo in un limite di grande sicurezza sul 7.000 e credo che sarebbe un atto di civiltà politica del diritto formale, del diritto politico quello di non appesantire troppo questo, che non è più un ritocco, significa arrivare a oltre l'1,½ ai tetti attuali, ed esattamente al doppio del tetto che c'era in provincia di Bolzano.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Wir stimmen über den Änderungsantrag von Boato, von "10.000" auf "7.000" zurückzugehen.

Pongo in votazione l'emendamento Boato di riportare la cifra di "10.000" a "7.000".

Der Änderungsantrag ist mehrheitlich abgelehnt.

L'emendamento è respinto a maggioranza.

Wir stimmen über den Alternativvorschlag von Pasquali u.a. ab.

Pongo in votazione la proposta alternativa di Pasquali ed altri.

Der Änderungsantrag ist mit 1 Gegenstimme und 7 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 1 voto contrario e 7 astensioni.

Zum dritten Absatz liegt ein Änderungsantrag von Boato vor.

E' stato presentato un emendamento al terzo comma a firma Boato: "Sostituire la parola 1.500 con la parola 1.000".

Emendamento Grigolli, Peterlini e altri: il terzo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

"Il referendum abrogativo di leggi provinciali che riguardino la minoranza ladina è indetto quando venga presentata richiesta da almeno 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale dei comuni della Valle di Fassa per la Provincia di Trento e dei comuni delle Valli Badia e Gardena per la Provincia di Bolzano".

Abgeordneter Boato.

Consigliere Boato.

BOATO (LV-GL): Prego il presentatore di questo emendamento cortesemente di illustrarlo, cioè pongo questo quesito, questo doppio quesito, che riguarda...

PRESIDENTE: Abgeordneter Grigolli.

Consigliere Grigolli.

GRIGOLLI (D.C.): Introduciamo una situazione migliorativa per quanto riguarda il numero necessario di firme per realizzare il referendum nell'area ladina, introducendo in più, rispetto alla dizione precedente della legge, anche la Valle di Fassa. Fin qui la legge riguardava i comuni delle Valli Badia e Gardena, qui introduciamo anche la Valle di Fassa. Abbassiamo da "1.500" a "1.000" il numero degli elettori iscritti che possono sottoscrivere il referendum, quindi con ciò agevoliamo e mettiamo tutte e tre le situazioni allo stesso livello.

Quindi, mi pare che, in termini anche proporzionalmente pertinenti, mi pare che rendiamo possibile senza facilitare oltre misura, oltre logica questo ricorso al referendum.

PRESIDENTE: Vedo qui l'altro emendamento che non ho ancora letto, che è un po' più estensivo.

BOATO (LV-GL): Infatti volevo dire che ritiro il mio emendamento, nonostante ci sia questa differenziazione anche consistente dal punto di vista quantitativo. Comunque un minimo di sondaggio, più che verifica

statistica, l'ho fatto, e credo che nel momento in cui è impegnata una minoranza etnica sia pure con diversa consistenza fra il Sudtirolo e il Trentino, la possibilità e la capacità effettiva di raggiungere questo tetto credo ci sia, e considero il significato dei due emendamenti, anche con il tetto differenziato, ma comunque credibile questa proposta che non è una contro-proposta, è una assunzione del principio e una correzione di parte.

Quindi voterò anch'io questo emendamento proposto da Grigolli ed altri.

PRESIDENTE: Wir stimme über den Änderungsantrag Grigolli, Pasquali, Valentin ab.

Votiamo l'emendamento Grigolli, Pasquali, Valentin.

Der Änderungsantrag ist einstimmig genehmigt.

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Wer meldet sich zu Wort zum Art. 19? Niemand.

Chi chiede la parola in merito all'art. 19? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 19 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 19 è approvato con 5 astensioni;

Art. 20

All'articolo 24 della legge 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, le parole "della legge 5 febbraio 1948, n. 26, e le loro eventuali modifiche od aggiunte" sono sostituite con le parole "del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 20 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 20 è approvato con 2 astensioni.

Art. 21

Le caratteristiche delle schede per il referendum abrogativo indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, sono sostituite da quelle indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 21 ist mit 2 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 21 è approvato con 2 astensioni.

Art. 22

Il personale dipendente dalla Regione addetto al servizio elettorale o chiamato a collaborare nel servizio medesimo, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individua

le di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione al trentesimo giorno successivo alla data della votazione stessa.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen Ab.

Votiamo.

Art. 22 ist mit 2 Atimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 22 è approvato con 2 astensioni.

Art. 23

Per l'ulteriore corso della richiesta di referendum popolare, già depositata, per l'abrogazione della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1978, n. 56 si applicano le norme della presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 23 ist mit 3 Stimmhaltungen genehmigt.

L'art. 23 è approvato con 3 astensioni.

Art. 24

La Giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico la presente legge con le leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 e 26 settembre 1978, n. 18.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 24 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 24 è approvato con 4 astensioni.

Art. 25

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la legge di bilancio nei limiti previsti dallo art. 9 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 8.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 15 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 25 è approvato con 2 astensioni.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Abgeordneter Boato.

Dichiarazioni di voto? Consigliere Boato.

BOATO (LV-GL): Voglio fare una breve riflessione su questa legge. In primo luogo perché, avendo presentato una relazione di minoranza e avendo sollevato la questione del mostro giuridico, che è stata considerata un eccesso di preoccupazione, credo che non lo fosse nei termini in cui la legge era stesa e lo sia certamente abbastanza meno nei termini in cui la legge viene votata.

Non la voterò, anzi voterò contro, non mi asterrò su questa, ma ritengo comunque che ci sia stato un lavoro di aula, nonostante la disattenzione di molti, c'è stato un lavoro proficuo, è uno dei casi un po' rari di rapporto costruttivo maggioranza-opposizione.

In particolare voglio citare, per fare la seconda parte della dichiarazione di voto che proprio sarà telegrafica, il riconoscimento della minoranza ladina di Fassa, che non è realmente tutelata neanche dallo Statuto e non solo dalle leggi, che in genere seguono lo Statuto o le norme d'attuazione, spesso riduttive dello Statuto come è avvenuto a Trento in un caso recente che non voglio neanche ricordare, ed è un fatto minimamente emblematico quello del riconoscimento anche della entità ladina come fatto interprovinciale, che dovrebbe farci riflettere anche sui rapporti inesistenti, ma che potrebbero forse essere un po' più consistenti sul piano sociale e culturale e non solo sul piano istituzionale fra Alto Adige, Südtirol e Trentino.

Questa mediazione della minoranza ladina la voglio considerare emblematica, non è certamente in sè giustificatrice di un'entità regionale che dovrebbe essere allora comprendente anche la Provincia di Belluno, ma vorrei che fosse invece emblematica di qualche cosa che ha a che vedere con questa legge del referendum e che è la democrazia politica.

Anni fa non si sarebbe sostenuto, soprattutto in presenza di una minoranza "trascurabile" come quella della Valle di Fassa, il diritto di essere. Nel senso di essere, nel senso etimologico, cioè di essere riconosciuti, cioè esistere.

Questa legge è positiva da questo punto di vista, non è onnicomprensiva e non è...

PRESIDENTE: Un po' di silenzio per favore!

BOATO (LV-GL): I parzialmente rappresentanti di un'altra minoranza etnica molto più consistente di quella fassana, di quella ladina penso dovrebbero essere interessati a questo discorso. Mi rivolgo in particolare a loro, adesso. Nel Trentino esistono altre minoranze etniche, per esempio le minoranze di cultura cimbra, che sono fra loro differenziate, della Valle dei Mocheni e di Luserna, agganciata all'altopiano dei sette comuni che riguarda un'altra provincia.

Questa legge di fatto formalmente esclude il riconoscimento, per esempio, nel caso di un diritto leso in termini legislativi di queste due minoranze, ma non lo esclude in termini di democrazia politica, cioè se si può costruire a livello legislativo qualche cosa, oggi non è detto che nel momento in cui ci sarà un'acquisizione di

coscienza maggiore e generale e anche specifica di queste entità sia pure microscopiche, come è quella di Luserna, la capacità nostra e di altre di quelle che saranno nel futuro di correzione legislative più avanzate anche rispetto a questa legge che non è avanzatissima, ma comunque non è spregevole, questa sul referendum, potrà avvenire.

Quello che, secondo me, è pericoloso e che è veramente il mostro giuridico di questa legislatura - è giuridico-politico, non è giuridico in senso stretto, neanche in senso statutario - è l'altra faccia che può impedire alla democrazia politica di risolvere i problemi, anche nel senso complessivo della parola come riguarda il Sudtirolo, delle minoranze nel senso più ampio e quindi in primis della minoranza linguistico etnica tedesca.

E' questa: che noi non possiamo pretendere di avere leggi che superano la realtà. La realtà non è solo il dato statistico ma è anche la coscienza e la forza di esprimerla, non la forza nel senso della violenza, nel senso della capacità, che, per esempio, ha l'entità ladina di oggi di dichiarare di essere entità con una certa autonomia culturale. Possiamo pretenderlo, cioè possiamo pretendere di lasciare la porta aperta al futuro, e una legge è modificabile. Ma l'altra faccia di questa è chiudere in termini di democrazia politica, in termini di civiltà, alla possibilità dello stesso riconoscimento della propria esistenza.

Il censimento 1981 dell'Alto Adige - Südtirol nel suo essere nominativo personale ha chiuso, spero non definitivamente, questa possibilità. E in un certo senso si pone, nonostante i limiti di questa legge, però in contraddizione, è l'altra faccia, la negazione della democrazia politica. Non è la sola faccia faccia della democrazia, ma

oggi chiudiamo una legislatura sotto la cappa di piombo non tanto e non solo, che pure è un problema, di una legge fermata un po' miracolosamente e un po' anche per buona volontà di alcuni soprattutto credo a sinistra, la legge che avrebbe reso ineleggibili, da una parte a livello comunale e dall'altra a livello regionale-provinciale, gli obbiettori etnici, cioè chi ha dichiarato di non voler sottoscrivere personalmente la scelta linguistica come schedatura finale, con conseguenze su tutto o su molte situazioni materiali e politiche della propria vita.

Il fatto di averla fermata non ha fermato tutti gli altri riflessi negativi della schedatura etnica, che vigono e che hanno penetrato la società sudtirolese, già tendenzialmente divisa, non in classi, ma in entità separate etniche sì, le ha portate e le porta alla divisione e alla costruzione di muri. Il fatto che in Consiglio regionale siano ancora pendenti è abbastanza grave, non sono bloccate, sono delle cose che, finché non sarà rimesso in discussione il censimento, resteranno come un segno tremendamente negativo, in contrasto con questa legge del referendum, nonostante i suoi limiti, del dire che nel futuro nulla può cambiare, in un certo senso da società dell'est-Europa.

Io apprezzo anche i popoli dell'est-Europa, ma non la loro carenza di democrazia politica e di diritti civili. Qui nel Sudtirolo si è riportato una gabbia, ed è come dicessimo che questa legge oggi del referendum, che dà un piccolo riconoscimento all'entità linguistica ladina, non andrà mai oltre e non potrà, mentre invece c'è una potenzialità minimale - ma non mi importa il referendum in sé, quanto il riconoscimento culturale e dei diritti civili in generale - di altre

entità. Ma nel Sudtirolo questo problema, che è minimale nel Trentino, è l'essenza dei rapporti sociali e civili all'interno di tutta la Provincia.

E concludo la dichiarazione di voto, non è fuori dalla questione del referendum. Anche se non ascoltate, Peterlini, Benedikter, emblematicamente perché avete partecipato anche, magari in senso del tirare dall'altra parte, anche all'elaborazione di questa legge, perché legislatori siamo tutti alla pari qui, anche se la maggioranza conta molto di più, vi dico che quello che denuncio in questo momento ha un suo emblema in una persona, che rappresenta 100 altre persone o di più di lingua tedesca, che si chiama Alexander Langer, che è stato membro di questa Assemblea e che oggi patisce come altri meno conosciuti, ma non per questo meno condannati, il Berufsverbot, l'interdizione professionale che voi avete voluto imporre a tutta questa provincia.

Ed è un fatto di inciviltà! E' un fatto di inciviltà che in quest'aula non se ne parli ad alta voce e io richiamo anche le forze della sinistra, che hanno detto a suo tempo che il censimento etnico personalizzato e nominativo era un fatto di legge che non avrebbe avuto conseguenze gravi per nessuno, io le richiamo adesso a rendersi conto, soprattutto socialisti e comunisti, ma tutte le minoranze, tutte le opposizioni, che sta passando il "Berufsverbot" nel Sudtirolo-Alto Adige, nel silenzio più assoluto e più vergognoso!

Non so se una interrogazione parlamentare, su cui pare il senatore Mascagni si è impegnato, sia stata presentata; auspico che questo sia stato fatto, lo riconoscerei se il P.C.I. l'avesse già fatta, non mi risulta ancora, almeno sulla stampa non c'era, però dico che non basta neanche questo, perché non si tratta di una persona, anche se

questa persona è un emblema della resistenza, anche all'interno del gruppo linguistico tedesco, ma è un fatto di principio, è un indice di qualche cosa di tenebroso, che in questa legislatura è piovuto su tutto l'Alto Adige-Südtirol, anche sul Consiglio regionale che è una istituzione relativamente poco importante, sia per la Provincia di Bolzano, sia per la Provincia di Trento, ma dove alcune di queste cose si decidono, nostro malgrado.

Comunque, vi dico che lasciare concludere questa legislatura con questo contrassegno di inciviltà è un fatto pesante, negativo, che lascia un'ombra anche sulla prossima legislatura e che certamente sarà un elemento di veleno in questa campagna elettorale, che sarà importante, ma che potrebbe essere almeno depotenziata di questo innesto di bomba, di bomba etnica, nel senso peggiore della parola.

La dichiarazione doveva essere sul referendum, il referendum è un fatto di democrazia diretta, vorrebbe esserlo, è stata portata la possibilità di utilizzarlo al limite superiore delle possibilità effettive. Per questo io voto contro. Ritengo comunque che il lavoro fatto sia stato un lavoro proficuo e che abbia portato anche effetti positivi, ma ricordo che, di fronte a questa cosa, che è una cosa in fondo minimale, perché è stata utilizzata due volte nel Trentino e mai nel Sudtirolo, ce ne sono altre di portata gigantesca che stanno sopra come un'ombra pesante alla conclusione di questa nostra legislatura.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Marziani)

PRESIDENTE: Ci sono altre dichiarazioni di voto?

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich hätte keine Stimmabgabeerklärung abgegeben, aber nach dieser Philippika, hier, des Abgeordneten Boato fühle ich mich irgendwie verpflichtet, doch Stellung zu nehmen, selbstverständlich in dem Sinne, daß ich für das Gesetz stimme, denn letzten Endes ist diese ganze Philippika Ausfluß einer Mentalität, wie sie jüngst leider Gottes auch in einer Erklärung der Regierung irgendwie zum Ausdruck gekommen ist: In Italien gibt es nur ein Staatsvolk, nicht wahr, gibt es nur eine Nation und daß daneben noch etwa andere kleinere Nationen also Nationalitäten, Volksgruppen bestehen können, das ist in der Verfassung ausgeschlossen und daher werden sie auch nicht anerkannt usw. Denn letzten Endes läuft es auf das hinaus! Die ganze Kampagne, die da gemacht worden ist, bei der letzten Volkszählung keine Sprachgruppenzugehörigkeitserklärungen abzugeben, läuft auf das hinaus: Wir können nicht verpflichtet werden, auch wenn wir Deutsche sind oder wenn wir Ladiner sind oder wenn wir Italiener sind, man kann uns nicht verpflichten, hier in Südtirol eine solche Erklärung abzugeben, denn in erster Linie sind wir Menschen, nicht wahr, und dann und dann und dann! Wir wissen genau, es ist hier ein Autonomiestatut und das Autonomiestatut baut auf dem Proporz auf, um eine wesentlichere Gerechtigkeit zu gewährleisten, also wenn ich diesen Proporz bekämpfen will, dann selbstverständlich predige ich, daß diese Erklärung nicht abgegeben

werden soll, obwohl diese Erklärung vollkommen frei ist. Wenn damit irgendeine Überprüfung verbunden wäre ...

Unterbrechung

BENEDIKTER (S.V.P.): Bitte lassen Sie mich ...

Unterbrechung

BENEDIKTER (S.V.P.): Eben, bitte schön, das ist faschistische Mentalität, was Sie predigen! Das ist faschistische Mentalität, was Sie sagen! Was heißt: nicht frei? Das ist gegen jede Wirklichkeit! Es war vollkommen frei. Die Italiener haben erklären können, daß sie Deutsche sind und umgekehrt, nicht wahr, vollkommen frei; freier ist gar nicht denkbar. Wenn Sie behaupten können, daß es nicht frei war, so ist es eben ein Zeichen, daß Sie hier ein Ziel verfolgen, das mit der demokratischen Verfassung, von der Sie so groß reden, mit den demokratischen Prinzipien nicht vereinbar ist. Wenn Sie erklären, daß diese Erklärung nicht frei war, wenn Sie das imstande sind zu sagen, dann sind Sie außerhalb der Wirklichkeit und ein Zeichen, daß Sie etwas verfolgen, das Sie sich gar nicht getrauen, richtig zu sagen, beim Namen zu nennen. Sie wollen: Da gibt es nur ein Staatsvolk und niemand von diesem Staatsvolk kann verpflichtet werden, zu erklären, ob er meinetwegen Grieche ist oder Albaner oder Slowene usw. oder anderswo in Italien, auch Deutscher. Das darf nicht sein! Es darf nur ein Staatsvolk geben und das ist der Faschismus!

Unterbrechung

BENEDIKT (S.V.P.): Das heißt Faschismus! Selbstverständlich!

Ich wiederhole: Wer den Proporz als Grundlage, als ein Grundsatz, der eine echte Gerechtigkeit zwischen den Sprachgruppen herbeiführen will, sei es bei der Besetzung der öffentlichen Stellen, was einem wesentlichen Grundsatz der Demokratie entspricht, sei es bei der Vergabe der öffentlichen Mittel aller Art, bekämpfen will, muß selbstverständlich die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung bekämpfen und Sie hätten recht, wenn diese Erklärung nicht frei wäre. Aber sie war in jeder Hinsicht frei. Daher hat dieses Bekämpfen und diese ganze Theorie, die Sie entwickelt haben, einen anderen Sinn, hat einen Sinn, daß man morgen eben erklären kann: Nein, diese Leute hier in Südtirol haben sich nicht als Deutsche bekannt, denn letzten Endes, wie Mussolini gesagt hat, sind es ja alles Italiener, italienischer Abstammung und sind nur germanisiert worden. Auf das läuft es hinaus!

Es hat keinen Sinn, jetzt noch weiter darauf einzugehen, aber ich habe mich verpflichtet gefühlt, wenigstens das zu sagen!

(Non sarei intervenuto in sede di dichiarazione di voto, ma dopo questa filippica del Consigliere Boato, mi sento in certo qual modo obbligato a prendere posizione, anticipando naturalmente che voterò a favore della legge, essendo in sostanza questa filippica il risultato di una mentalità, emersa in certo qual modo purtroppo anche da una recente dichiarazione del Governo: in Italia esiste soltanto un popolo nazionale, un'unica nazione, oltre alla quale non possono esistere altre nazioni minori, ossia nazionalità, come pure gruppi etnici, esclusi peraltro dalla Costituzione, in quanto ivi non previsti ecc. In sostanza le parole udite significano questo! Tutta la campagna condotta in occasione dell'ultimo censimento contro la dichiarazione etnica ha questo significato: non può esserci imposto, anche se siamo tedeschi, ladini o italiani a fare in Alto Adige simile dichiarazione, poichè innanzitutto siamo persone e poi e poi e poi! Sappiamo tutti che il nostro statuto di autonomia prevede la proporzionale, per garantire una maggiore giustizia, per cui, volendo lottare contro tale istituto, devo naturalmente predicare che questa dichiarazione non è da farsi, pur essendo lasciata ogni decisione al singolo cittadino. Se vi fosse previsto un qualche controllo ...

Interruzione

BENEDIKTER (S.V.P.): Prego mi lasci ...

Interruzione

BENEDIKTER (S.V.P.): Appunto, quanto Lei predica, fa parte della mentalità fascista! Sì, questa è una mentalità fascista! Che significa: non libero? E' contro ogni realtà! La dichiarazione era completamente libera. Gli italiani potevano dichiarare di essere tedeschi e viceversa, per cui vi era massima libertà, tanto che una libertà maggiore è impensabile. Se Lei crede di poter insistere nell'affermare che non vi è stata libertà, ciò dimostra che Lei persegue uno scopo inconciliabile con la costituzione democratica, da Lei tanto propalata. Se Lei afferma che la dichiarazione in parola non era libera, se Lei è veramente in grado a sostenere tanto, Lei vive al di fuori della realtà e dimostra di perseguire un qualche cosa, che non intende esternare apertamente per mancanza di coraggio. Lei intende dire che esiste un unico popolo nazionale e che nessun cittadino di questo popolo può essere obbligato a dichiarare di essere greco, albanese o sloveno ecc. ed in qualche altra zona d'Italia di essere anche tedesco. Tutto questo non deve essere possibile. Deve esistere soltanto un popolo nazionale e tanto si chiama fascismo!

Interruzione

BENEDIKTER (S.V.P.): Questo è fascismo! Naturalmente! Ripeto: chi intende lottare contro la proporzionale quale base, ossia principio, per una vera giustizia tra i gruppi linguistici, sia per l'occupazione dei posti di lavoro nella pubblica amministrazione, la qual cosa risponde ad un essenziale principio della democrazia, sia per l'erogazione di mezzi pubblici di ogni genere, deve naturalmente opporsi alla dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico e Lei avrebbe ragione, qualora tale dichiarazione non fosse completamente libera, come è stata in ogni senso. Questa Sua lotta e teoria da Lei sviluppata assume tutt'altro senso, da permettere un domani l'affermazione: No, queste persone qui in Alto Adige non si sono riconosciute tedesche, essendo tutte in sostanza, come ha affermato Mussolini, italiani, di origine italiana e sono state soltanto germanizzate. Questo è il significato!

Non ha senso entrare ulteriormente nel merito, ma mi sono sentito in dovere di affermare almeno tanto!)

PRESIDENTE: Ci sono altre dichiarazioni di voto? Ma a quale titolo, scusi?

BOATO (LV-GL): Per un fatto personale, Presidente. Perché mi è stato attribuito e fatto dichiarare cose che non ho detto! Le correggerò brevissimamente, però insieme alla richiesta del fatto personale, le chiedo, come Presidente, di censurare il cons. Benedikter, che ha parlato, mi ha dato del fascista sostanzialmente due volte, ed è inammissibile!

Io non voglio, non voglio...

PRESIDENTE: La prego, cons. Boato, di spiegare esattamente il fatto personale.

Il cons. Benedikter ha parlato di mentalità fascista.

BOATO (LV-GL): Sì, l'ha attribuita a me e credo che le parole, se hanno un senso, hanno questo senso e quindi richiedo ancora che lei, come Presidente, censuri questo atteggiamento!

PRESIDENTE: Lei parli sul fatto personale intanto.

BOATO (LV-GL): Ci sarebbero parole più pesanti o oltretutto pesanti che io riterrei indegne di me stesso se gliele ricambiassi.

Quindi ritengo indegno Benedikter, del suo ruolo politico per averlo fatto, e quindi non gli rispondo su questo piano.

Però voglio una sola precisazione, sarebbe lunga una replica, ma voglio stare anche sul regolamento e al fatto personale.

La dichiarazione etnica non è messa in discussione. Tant'è che chi vuole oggi candidare deve fare una dichiarazione etnica.

Quello che è messo in discussione è la personalizzazione della dichiarazione etnica e lo sa benissimo lei!

Io ho sostenuto il diritto non a caso, ma certo non unico, di una persona e di centinaia di persone - e le posso citare almeno Arnold Tribus, segretario del partito Radicale dell'Alto Adige-Südtirol di lingua tedesca - che hanno rifiutato questa costrizione, che ricorda regimi autoritari.

Dico che ricorda, io spero che non arriveremo a questo, ma questa gabbia che voi avete posto ci porta su questa strada, nel senso contrario, dicevo, agli aspetti positivi, che non sono tutti positivi, di una legge di democrazia politica occidentale, se vuole sottolineo questa parola, come quella del referendum che oggi abbiamo votato, che lei dice di sottoscrivere pur avendo lavorato perché andasse nel senso opposto, proprio lei, cons. Benedikter!

Ma questo è stato nel suo diritto, lei poteva dire 20.000! Lei non vuole che ci siano referendum nel Sudtirolo ed è nel suo diritto! Però non è nel suo diritto costringere tutta la società sudtirolese o io, nel momento in cui esprimo un dissenso - io in questo caso mi sento sudtirolese e non di lingua italiana, sudtirolese e basta, in questo Consiglio regionale - di essere tacciato di fascista perché esprimo modestamente e onestamente, credo, un dissenso a nome di qualcun altro, che era tra l'altro un rappresentante del popolo sudtirolese e in particolare di lingua tedesca, anche se rappresentava anche quelli di lingua italiana e di lingua ladina: Alexander langer.

PRESIDENTE: Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Mitolo.

MITOLO (MSI-DN): Presidente, non avrei fatto alcuna dichiarazione di voto, se non fossero volate in quest'aula certe espressioni e si fossero toccati certi argomenti.

Desidero dire con tutta serietà che io voterò contro questa legge, semplicemente perché nel suo contenuto essa tende ad allontanare il diritto al referendum e non a favorirlo.

In particolare nella Provincia di Bolzano, dove la minoranza etnica italiana, tutti sappiamo, è numericamente assai limitata e quindi con l'aumento delle firme richieste si vede necessariamente e logicamente posta in maggiore difficoltà proprio per eventualmente sollevare certi problemi, certe questioni su cui chiamare a decidere l'intera Provincia.

Per quanto concerne altri argomenti che si sono tenuti, io avrei tanti motivi per poter dire che alla mentalità fascista corrisponde la mentalità nazista di qualche altro, in più di un'occasione.

Ma ovviamente questa non è materia di contenzioso in questo momento.

Mi preme però dire al collega Boato che, se posso capire certe valutazioni e certe espressioni di solidarietà nei confronti di Alexander Langer, di Tribus e di altri, che hanno preso determinate posizioni, non può dimenticare che Alexander Langer, Tribus ed altri conoscevano la legge meglio di chiunque altro e sapevano a che cosa andavano incontro!

Che oggi poi il Parlamento nazionale, il Consiglio regionale, o chi è in diritto o in dovere di prendere certe decisioni,

possa ritenere eccessiva la punizione che ne è scaturita da un certo atteggiamento, questo è un altro discorso! Ma non si può dimenticare che la legge era chiara per tutti e si sapeva a che cosa si andava incontro quando si predicava l'astensione dalla dichiarazione etnica.

Che poi da parte mia e da parte nostra si possano far ben altre valutazioni sulla necessità della dichiarazione etnica e quindi su tutto il complesso a cui essa va legata e quindi anche alla proporzionale etnica e quindi anche allo Statuto di autonomia, questo è un discorso di fondo, un discorso di politica generale e che ci vede combattere da tanti anni e tenere posizioni sulle quali, a me preme sottolinearlo, qualcuno comincia anche da altre sponde a arrivare, non certo perché ha mentalità fascista, ma perché si rende conto che la situazione che si è andata creando e che si sta sviluppando è assolutamente contraria a quella che voleva essere, allorché si sono poste certe premesse e che gli strumenti, compresi gli statuti di autonomia regionale e provinciale, che abbiamo a disposizione, conducono fatalmente verso questa situazione di carattere negativo.

Io chiudo qui, perché chiaramente il discorso si farebbe più pesante se dovessimo rispondere a certi atteggiamenti e a certe valutazioni che sono del tutto superficiali e gratuite.

PRESIDENTE: Ci sono altre dichiarazioni di voto?

Consigliere Costalbano.

COSTALBANO (LV-GL): Signor Presidente, egregi colleghi, io credo che questa legge percepisca fino in fondo quello che è un elemento caratterizzante la situazione politica generale e cioè un clima di

restaurazione.

Rispetto a una serie di conquiste, di aperture di carattere democratico che avevano caratterizzato la vita politica negli ultimi 20 anni, si assiste oggi, in maniera sempre più massiccia, a un intervento di restaurazione e quindi a restringere gli àmbiti di democrazia politica.

Ci sono dei meccanismi assai complessi che governano queste cose e che vengono recepite, comunque, anche molto passivamente all'interno delle istituzioni.

E' un fatto, a mio avviso, grave che si arrivi veramente a limitazioni del referendum, perché proprio in questo modo si arriva a limitare quei processi di democrazia diretta, che dovrebbero essere a fondamento di una società. Devo dire che esiste anche la connessione evidente fra il diritto al referendum e quindi la partecipazione diretta dei cittadini e il problema, così come è impostato ed è stato impostato in questo dibattito sulla questione delle minoranze.

Devo dire subito che ogni tanto su alcune cose magari posso essere anche d'accordo con l'assessore Benedikter, e sono d'accordo, lo dico esplicitamente, che la dichiarazione di appartenenza è legata assolutamente con un vincolo indissolubile con la questione della proporzionale etnica.

Per cui è vero che chi è contro la dichiarazione di appartenenza è di fatto contro la proporzionale etnica, e devo dire, a questo proposito, che non si può accettare che la dichiarazione etnica possa essere generalizzata, in quanto i diritti che vengono maturati nei confronti del lavoro, della casa, delle borse di studio ecc., vengono maturati dal cittadino singolarmente.

Ecco quanto è aberrante la cosa! Ecco che è qua allora che effettivamente si riscontra una mancanza di libertà, in quanto l'espressione di appartenenza a un gruppo linguistico che è un diritto, diventa in questo caso un obbligo e diventa un obbligo, violato il quale si viola uno dei diritti di fondo di un cittadino.

Mi meraviglia, d'altra parte, l'atteggiamento del Movimento Sociale su questo problema, perché se da una parte dice "no" alla proporzionale, dall'altra poi accetta il censimento di fatto, accetta il censimento che è quello che sancisce l'applicazione più reazionaria della proporzionale.

Ecco, io credo che sotto questo punto di vista...

(Interruzione)

COSTALBANO (LV-GL): No, i risultati di una certa politica si possono vedere indipendentemente dal censimento, non ci sono solamente i censimenti che fanno vedere i risultati di certe politiche.

Comunque, in ogni caso io credo che la questione sia ancora del tutto aperta per tutta una serie di realtà che sta emergendo a livello alto atesino. In ogni caso ritorno alla dichiarazione di voto su questa legge: non la voterò, proprio perché, a mio avviso, recepisce quest'area di restaurazione molto pesante, che c'è nel Paese e non solamente in Italia.

PRESIDENTE; Dichiarazioni di voto? La parola al cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): in linea di massima ci pare che il testo uscito dal

Consiglio rispetto al testo presentato dalla Giunta, sia migliore. Sono stati introdotti degli emendamenti che hanno reso perlomeno possibile e anche più credibile questo istituto di democrazia che è il referendum, nel quale noi crediamo, e crediamo sia utilizzabile, anche se non strapazzabile, anche se non utilizzabile in maniera sbagliata, eccessiva e solo per dare disturbo, ma sia utilizzabile come un effettivo strumento di democrazia su determinati argomenti, per i quali la popolazione ha diritto di esprimere la sua opinione.

Sono rimasti però in sospenso due problemi, non sono stati risolti. Il primo è quello sulla dichiarazione di ammissibilità, che viene risolto in maniera non giusta, non credibile, in quanto chi fa la legge poi decide anche se il referendum è ammissibile, attraverso prima il Consiglio di Presidenza e poi attraverso la maggioranza del Consiglio regionale, che è la maggioranza che ha votato una determinata legge.

Questa soluzione ci sembra sia sbagliata, quindi bisogna trovare una soluzione diversa, rispetto a questo criterio seguito nella legge.

Il secondo aspetto è quello della Provincia di Bolzano e della difesa delle minoranze, perché in Provincia di Bolzano c'è una situazione chiaramente diversa, che quindi doveva essere tenuta presente nel varare le norme, che riguardano Bolzano rispetto a Trento.

Mi meraviglia che Benedikter non abbia sentito la delicatezza del problema della difesa delle minoranze in Provincia di Bolzano, questa situazione particolare, per cui anche l'istituto doveva essere regolamentato in maniera diversa, come mi meraviglia la dichiarazione che ha fatto, per cui se non c'è la proporzionale etnica applicata alla maniera come la applicava la S.V.P., si sia in una situazione di

mentalità fascista.

Noi non siamo così contro la difesa, la tutela delle minoranze, ma non siamo neanche per la violazione dei diritti soggettivi dei cittadini, come avviene spesso, nel modo come si applica la proporzionale etnica da parte della Volkspartei, della maggioranza nella Provincia di Bolzano.

E poi andremmo a dire allora che paesi come l'Austria hanno mentalità fascista, perché nel Burgenland non sanno neanche quanti sono i numeri dei Croati o degli Ungheresi che risiedono su quel territorio! Non hanno certo la proporzionale, non hanno neanche la proporzionale etnica!

Non vogliono essere contati, allora quella dovremmo dire che è mentalità fascista! Anche qui c'è qualcuno che non vuole essere contato. Ma non è mentalità fascista; è un sistema, questo, che è stato introdotto, che ha pregi e difetti. Noi consideriamo che i pregi siano superiori a quelli applicati in altri paesi, che danno maggiori garanzie alle minoranze, alle minoranze etniche, però vanno applicati con criteri diversi da quelli applicati dalla S.V.P., perché va a ledere anche diritti sacrosanti dei singoli cittadini.

Non è che non vogliamo questo, non deформи le mie parole!

Comunque, per concludere, io dico che noi siamo favorevoli, in linea di massima, a questo disegno di legge, con queste riserve che ho espresso, per cui ci portano ad un voto di astensione.

PRESIDENTE: Altre dichiarazioni di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

votanti 38 - maggioranza richiesta 20,

sì 26

no 3

schede bianche 9.

Il Consiglio regionale approva.

Devo fare una comunicazione ai signori consiglieri, anche se siamo in aula meno della metà. Il collegio dei Capigruppo, nella riunione di stamattina, ha deciso di fare seduta fino alle 14. Cioè la seduta di oggi chiude alle 14.

La seduta sarà ripresa giovedì prossimo, ed ha mutato l'ordine delle priorità dell'ordine del giorno, che era stato distribuito, secondo quel prospetto che i signori consiglieri hanno avuto stamattina in aula, che io leggo succintamente.

Cioè noi dovremmo trattare adesso, secondo questa indicazione del Capigruppo: il disegno di legge n. 107; poi le due proposte di deliberazione del Consiglio regionale, la n. 37 e la n. 36, riguardanti la nota di variazione di bilancio e il rendiconto generale; il disegno di legge n. 94, che riguarda lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Camere di Commercio e il disegno di legge n. 95 su materia analoga, che modifica la legge regionale esistente in materia di ordinamento delle Camere di Commercio; poi ancora il disegno di legge n. 97, che riguarda modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni; il disegno di legge n. 103, che riguarda la variazione di bilancio per

l'esercizio 1983, presentato dalla Giunta; il disegno di legge n. 106, che autorizza l'esercizio provvisorio per il 1984; infine il disegno di legge n. 102, miglioramenti di alcuni trattamenti previdenziali integrativi.

Questo è l'ordine di priorità che l'Ufficio di Presidenza e il collegio dei Capigruppo, presente la Giunta regionale, ha indicato stamattina.

Per non votare punto per punto tutte le richieste di precedenza che dovrebbero essere votate dal Consiglio, propongo che si voti questo schema di procedure con una votazione sola, se il Consiglio è d'accordo. Se il Consiglio è d'accordo voteremmo questo ordine dei lavori, con questo criterio di priorità.

Tenete presente che il collegio dei Capigruppo stamattina ha ritenuto che questi fossero, in ordine, gli argomenti più importanti da trattare in questa sessione, che probabilmente è l'ultima.

Siamo d'accordo? Allora siete pregati di alzare la mano.

La trattazione di questo ordine del giorno è approvata all'unanimità.

Cominciamo con il Disegno di legge n. 107: "Norme concernenti i collegi dei revisori delle Unità sanitarie locali".

La parola alla Giunta per la relazione.

PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.):

Con il presente disegno di legge si istituisce il collegio dei revisori presso le unità sanitarie locali della Regione e se ne disciplinano costituzione, compiti e modalità di funzionamento, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, concernente "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1982).

La norma, infatti, modificando l'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha aggiunto agli organi dell'unità sanitaria locale già esistenti, assemblea generale, comitato di gestione e suo presidente, il collegio dei revisori, demandando alla legislazione regionale la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento.

Il collegio dei revisori della unità sanitaria locale richiama i collegi dei revisori già previsti per gli enti ospedalieri dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132; esso ha infatti funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa dell'unità sanitaria locale in generale e di controllo sugli aspetti economico-contabili in particolare, per garantire, secondo una logica interna, la correttezza e la regolarità della gestione.

Il collegio si compone di tre membri, due dei quali designati dalla Giunta provinciale e uno dall'assemblea dell'unità sanitaria locale interessata.

La legge regionale si discosta in tal modo dalla previsione dell'art. 13 della legge n. 181/1982 citata,

sostituendo, con un esperto designato dalla Giunta provinciale, anche il rappresentante del ministero del tesoro oltre che quello della Regione.

E' una scelta in armonia con le peculiarità del sistema configurato dallo statuto speciale di autonomia, che conferisce alla Regione e alle Province complessivamente una presenza ed una responsabilità in materia sanitaria di gran lunga più accentuate di quelle che caratterizzano le altre Regioni.

La deroga si fonda sulla natura primaria della potestà legislativa della Regione in materia di ordinamento degli enti sanitari, che le consente di non tener conto delle disposizioni delle leggi statali.

Il terzo esperto del collegio è designato dall'assemblea dell'unità sanitaria locale e ad esso compete di diritto la presidenza dell'organo.

Ne risulta in tal modo più marcata la caratterizzazione del collegio quale organo interno dell'unità sanitaria locale.

I commi 3 e 4 dell'art. 2 individuano le cause di ineleggibilità dei revisori con il rigore richiesto dalla delicatezza delle mansioni loro affidate.

L'adozione del provvedimento di nomina del collegio compete alla Giunta provinciale.

L'organo, e quindi i singoli componenti, restano in carica 5 anni dalla data della nomina; è tuttavia previsto, per evitare vuoti inammissibili nel funzionamento di una struttura quale l'unità sanitaria locale, che i singoli componenti rimangano in carica sino alla loro sostituzione con i nuovi.

Ai revisori si applicano le medesime cause di decadenza già stabilite dalla legge regionale 30 aprile 1980 n. 6 per i componenti dell'Assemblea e del Comitato di gestione mediante rinvio ai motivi di decadenza previsti per i consiglieri comunali (art. 17 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni).

Per prevenire dubbi interpretativi ed applicativi, si è precisato espressamente che i revisori possono intervenire alle sedute dell'assemblea e del comitato di gestione, ovviamente senza la possibilità di incidere sulle decisioni; in questo modo si è inteso facilitare al collegio il suo compito, favorendo nel contempo tra gli organi di amministrazione attiva e l'organo di controllo interno l'instaurazione di rapporti di collaborazione che dovrebbero servire ad eliminare , o quanto meno a ridurre, i conflitti che inevitabilmente ineriscono all'attività di controllo effettuata puramente a posteriori.

L'art. 4 del disegno di legge indica i compiti del collegio e ne specifica gli aspetti di maggiore rilevanza.

L'attività del collegio si esprime naturalmente attraverso deliberazione adottata a maggioranza.

Peraltro, la peculiarità e la delicatezza dei compiti consigliano di attribuire ai componenti, poteri d'indagine e d'ispezione sull'attività dell'unità sanitaria locale, funzionali all'attività di controllo che sarà in tal modo la risultante dell'attività dei singo-

li, tra i quali si presuppone una costante collaborazione ed un'opportuna divisione dei compiti, da attuare in relazione anche alla particolare competenza di ciascuno.

Tale è il significato dell'ultimo comma dell'art.3.

Il collegio dei revisori deve vigilare sull'attività amministrativa dell'unità sanitaria locale e controllare la regolarità della gestione economico-contabile.

I compiti specifici evidenziati dettagliatamente non sono altro che lo svolgimento di questa definizione di massima, con l'individuazione degli atti concreti attraverso i quali la funzione di controllo si esercita.

La lettera a) dell'art. 4 riprende il disposto dell'ultimo comma dell'art. 13 della citata legge n.181/1982; per la lettera b) vale ricordare che le unità sanitarie locali debbono tenere tutte le scritture contabili previste dagli artt. 66 - 67 - 68 della legge regionale n. 1 dd.2.1.1981 concernente "Disciplina della contabilità delle unità sanitarie locali". Il collegio accerta pertanto se l'impianto contabile della unità sanitaria locale sia regolare e segnalerà agli organi dell'unità sanitaria locale se esso debba essere completato o modificato, trattandosi di uno strumento fondamentale per il controllo contabile. La lettera e) assegna all'organo anche un controllo generale sull'attività dell'unità sanitaria locale e quindi sull'operato degli amministratori, che supera i tradi-

zionali aspetti di pura legittimità per estendersi ad apprezzamenti di merito sulla destinazione dei mezzi finanziari e cioè sul rapporto tra spese e risultati della gestione.

L'art. 5, riferendosi esclusivamente alle unità sanitarie locali della provincia di Bolzano, prescrive che i collegi siano composti secondo il criterio della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici di cui all'art. 61 dello Statuto di autonomia e quindi rispecchiando il rapporto esistente nell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

Infine, con l'art. 6 si provvede a determinare i compensi spettanti ai revisori, ancorandoli dinamicamente ai compensi del presidente del comitato di gestione, e, per quanto riguarda i rimborsi e indennità di missione, ai trattamenti del personale della unità sanitaria locale.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Seconda Commissione legislativa, per la relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.):

In data 30 settembre 1983 la II^a Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge n. 107.

L'assessore Paolazzi ha illustrato le finalità del disegno di legge, mediante il quale si procede alla costituzione del collegio dei revisori presso le Unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Dopo vari interventi sul disegno di legge nel suo complesso, la Commissione è passata all'esame articolato dello stesso, soffermandosi sui singoli articoli e sulle varie disposizioni di dettaglio.

All'art. 2 la maggioranza della Commissione ha respinto un emendamento, proposto dal cons. D'Ambrosio, secondo il quale si stabiliva per legge che uno dei componenti del collegio appartenesse alle minoranze consiliari.

Il motivo della reiezione dell'emendamento consiste nella volontà di non politicizzare il collegio dei revisori, sottolineando invece e assicurando la preparazione e la professionalità dei componenti lo stesso.

All'art. 4 la Commissione, accogliendo una proposta del suo Presidente, decide di inserire alla lettera e), dopo le parole "all'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale", le parole "e alla Giunta provinciale".

Ultima modifica apportata dalla Commissione riguarda il compenso spettante ai membri del collegio dei revisori.

La Commissione decide di fissare il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del collegio nella misura del 60, rispettivamente del 50 per cento dell'indennità corrisposta al Presidente del comitato di gestione.

Con tali modifiche la Commissione ha approvato il disegno di legge a maggioranza con 1 astensione (D'Ambrosio).

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 107.

Chi chiede la parola?

La parola al consigliere Tomazzoni;

TOMAZZONI (P.S.I.): Presidente, per osservare due cose. La prima, ho visto che in Commissione è stato modificato il compenso ai revisori dei conti, portandolo per il presidente dal 70 al 60% e per gli altri membri dal 60 al 50% l'indennità corrisposta al presidente dell'Unità sanitaria locale, che da noi in Provincia di Trento coincide con il presidente del comprensorio.

Non sono in grado in questo momento di quantificare questa cifra, che può essere elevata o meno elevata, a me sembra anche abbastanza elevata, prendo atto che si è fatta una modifica rispetto al disegno di legge originario. Tuttavia vorrei far notare all'assessore che non mi pare sia equilibrato il compenso dato ai revisori dei conti, ai membri di questo collegio, in maniera eguale, tanto se sono in un comprensorio come quello di Trento, che ha effettivamente una dimensione molto grande, ha due ospedali e quindi una mole di lavoro notevole, rispetto all'Unità sanitaria locale della Valle di Fassa, dove non c'è ospedale e dove il numero degli abitanti è di 7-8 mila persone, e quindi anche le funzioni dell'Unità sanitaria locale sono estremamente limitate.

Io credo che si dovrebbe trovare una differenziazione perché è giusto il compenso a parità di lavoro, ma non lo stesso compenso con lavoro estremamente differenziato.

Voglio sentire la risposta dell'assessore su questo

argomento e si potrebbe ovviare dicendo che è un compenso pari al massimo al... e quindi nelle Unità sanitarie locali dove c'è maggiore impegno si darà questo compenso, mentre nelle altre si darà un compenso rapportato all'effettiva mole di lavoro di questi revisori dei conti.

L'altra osservazione riguarda l'elezione. Intanto c'è una diversità di organi che eleggono questo collegio. Da una parte è il governo della Provincia, cioè la Giunta provinciale, dall'altra è l'assemblea. Mi dovrebbe spiegare perché questa diversità, sono due eletti dal governo provinciale, poi nominati dalla Giunta, non vedo la differenza, e l'altro invece dall'Assemblea comprensoriale.

Dovremmo dire la stessa cosa anche a livello provinciale, allora "designati dalla Assemblea provinciale", vale a dire dal Consiglio e poi nominati dalla Giunta, come è analogamente a livello di Unità sanitarie locali, designati dall'Assemblea e nominati poi dalla Giunta.

A parte che mi dovrebbe spiegare anche questa sproporzione, io capirei uno della Provincia e due invece della Unità sanitaria locale. Non vedo la necessità di concentrare questo potere nelle mani della Giunta con la nomina di due persone, mentre uno solo si lascia all'Unità sanitaria locale, per di più scelto dall'Assemblea.

Se la volontà era quella di escludere le minoranze, va bene, non siamo d'accordo, ma può essere anche comprensibile nel modo di pensare della Giunta, non va bene per noi. Però qui c'è anche la punizione dell'Unità sanitaria locale che ne nomina uno solo, ne designa uno solo e per di più con questa differenza che lì è l'Assemblea, mentre qui è la Giunta provinciale.

Su questi due punti noi non siamo d'accordo con il testo del

disegno di legge e vorrei sentire se c'è una disponibilità a modificare il disegno di legge.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede di parlare in discussione generale?

La parola alla signora Gebert Deeg.

GEBERT DEEG (S.V.P.): Ich möchte nur feststellen, daß dieses Gesetz wirklich fünf vor zwölf erlassen wird. Wir wurden in diesen Tagen aufgerufen, die Staatsgesetze anzuwenden, weil die Region sich nicht regte. Als Land Südtirol haben wir immer wieder gedrängt, daß dieser Sachbereich in einem eigenen Gesetz, so wie er jetzt vorliegt, geregelt wird.

Ich verstehe, daß die Provinz Trient größere Schwierigkeiten hat. Diese Probleme, die Sie jetzt aufgeworfen haben, Herr Abgeordneter, haben wir beispielweise nicht. Bei uns erhält der Präsident die Entschädigung, die ein Bürgermeister mit derselben Einwohnerzahl hat. Nachdem die Dienste ja homogen aufgrund der Einwohnerzahl verteilt werden sollen, ist hier ein Maß angewandt worden, das richtig ist.

Ich bin auch nicht Ihrer Meinung, daß die Landesregierung nur einen Rechnungsrevisor bestellen soll und nicht zwei.

Schließlich müssen die Länder die Gelder für den Gesundheitsdienst zu Verfügung stellen. Ebenso müssen die Länder über einen sachgereiten und bürgerrechten Maßnahmenkatalog im Bereich des Gesundheitsdienstes die Kontrollen ausüben. Somit scheint es mir auch richtig, daß die Länder zwei Vertreter für diese Kontrolle benennen.

(Desidero soltanto constatare che questa legge viene approvata veramente cinque minuti prima delle ore 12. In questi giorni siamo stati invitati ad applicare le leggi dello Stato, in assenza di una necessaria legislazione regionale. Come Provincia di Bolzano abbiamo sempre sollecitato la Regione a disciplinare la materia con un'apposita legge, nella forma ora presentata. Comprendo che la Provincia di Trento deve affrontare maggiori difficoltà e pertanto i problemi da Lei ora, signor Consigliere, sollevati, non esistono, ad esempio, in Provincia di Bolzano. Nel nostro caso il Presidente ottiene una indennità pari al sindaco di un Comune con identico numero di abitanti. Siccome i servizi sono distribuiti omogeneamente sulla base del numero degli abitanti, si è prevista qui una misura equa. Non condivido inoltre la sua opinione, che la Giunta provinciale debba nominare soltanto un revisore dei conti e non due, essendo in fin fine le Province a porre a disposizione il denaro necessario per il servizio sanitario ed inoltre le Province sono chiamate ad esercitare il controllo sui servizi sanitari, affinché questi risultino legittimi e rispettino i diritti dei cittadini. Per questo motivo mi sembra giusto che le Province esprimino due rappresentanti per questo controllo.)

PRESIDENTE: Altri interventi in discussione generale? La Giunta ritiene di intervenire?

La parola al cons. Ziosi.

ZIOSI (P.C.I.): Brevissimamente, signor Presidente, soltanto per dichiarare che da parte del gruppo comunista ci pare francamente di dover sostenere fino in fondo, convintamente, le argomentazioni portate poco fa dal compagno Tomazzoni.

Anche per parte nostra noi riteniamo che per il collegio dei revisori dei conti non ci sia motivo perché venga la decisione accentrata a livello della Giunta, né ci convince la motivazione or ora addotta dalla collega Gebert Deeg. Perché, se così fosse, cioè se la giustificazione fosse quella semplicemente che spetta alla Giunta provinciale perché è dalla Giunta provinciale che si origina la ripartizione dei fondi alle diverse unità sanitarie locali, altrettanto dovrebbe, per la stessa logica, al momento che oltretutto parliamo di un settore di competenza secondaria, dovrebbe dirso per lo Stato. Quindi francamente a noi pare che l'argomentazione non regga.

Semmai il problema è un altro. Riteniamo, e questo soprattutto vale per la Provincia di Trento, che, stante l'organizzazione delle Unità sanitarie locali coincidente con i comprensori, sapendo che oltretutto, per questa collimazione, all'interno dei comitati di gestione sono escluse le minoranze, a noi pare francamente che anche nel collegio dei revisori dei conti, a questo punto, ci dovrebbe essere uguale omogeneità di indicazione.

Quindi ci dovrebbe essere certamente una designazione da parte del Consiglio, o comunque trovare il modo per coinvolgere il

Consiglio e che una rappresentanza delle minoranze dovrebbe essere assicurata. Altrimenti le minoranze sono escluse dal comitato di gestione, sono escluse anche dal collegio dei revisori dei conti, francamente a questo punto credo che non facciamo un buon servizio al funzionamento, ad un migliore e più efficiente funzionamento del settore sanitario e a me pare francamente che sulla esigenza e necessità di restituire slancio al settore stesso, alle stesse Unità sanitarie locali, anche attraverso forme di controllo e di stimolo dal loro interno, su questa indicazione ormai convergono anche coloro che in tempi non remoti erano convinti di dover andare ad una omogeneità di formule all'interno dei comitati di gestione.

Basterebbe citare come proprio recentemente la stessa U.I.L. sia intervenuta sollevando questo problema, indicando come sarebbe stato opportuno la presenza delle minoranze all'interno dei comitati di gestione e, se non ricordo male, una stessa recente dichiarazione dell'allora ex sottosegretario alla Sanità, onorevole Raffaelli, il quale si dichiarava d'accordo anch'egli sulla esigenza e necessità di una presenza delle minoranze all'interno dei comitati di gestione.

Sarebbe francamente, mi pare, incoerente e scarsa di sensibilità la Giunta, se non volesse tener conto di queste indicazioni.

Credo pertanto che questo disegno di legge in discussione, per quanto di portata non stravolgente, potrebbe rappresentare il segno di buona volontà, di dover restituire anche alle minoranze il posto che loro spetta politicamente e anche a un punto di vista del diritto, perlomeno in riferimento alla legge nazionale 833.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Benedikter. Ne ha facoltà.

BENEDIKT (S.V.P.): Nicht um die Debatte zu verlängern etc., sondern nur um darauf hinzuweisen, daß wir dieses Gesetz - Frau Assessor Gebert hat gesagt fünf vor zwölf, ich muß sagen, es ist noch nicht gesagt worden, es ist fünf nach zwölf - machen, es tritt Ende November in Kraft und inzwischen ist der Regierungskommissär befugt, aufgrund eines Gesetzdekretes, ob das nun die Zuständigkeit, die Autonomie der Region und der Provinzen einhält und achtet oder nicht, inzwischen ein Kollegium innerhalb des 12. Oktober zu ernennen, das inzwischen vom Regierungskommissär eingesetzt wird und das inzwischen seines Amtes waltet, unabhängig von diesem Gesetz. Das ist die Lage. Obwohl dasselbe Gesetzdekret sagt: Wenn die Sanitätseinheiten ein Defizit aufweisen, das weder durch die Zuwendung der Mittel, noch durch eigene Einnahmen der Sanitätseinheiten gedeckt wird, dann muß die jeweilige Region - also bei uns die autonome Provinz - dieses Defizit aus eigenen Mitteln, aus dem eigenen Haushalt, und zwar nicht durch zusätzliche Zuwendungen vom Schatzministerium, decken. Daher ist es schon gerechtfertigt, daß die Provinz als solche im Kollegium vertreten ist, ich möchte sagen, daß auf drei, zwei Vertreter der Provinz drinnen sind, denn die Provinz hat alles Interesse, dafür zu sorgen, daß erstens haushälterisch verwaltet werde und daß alle Einnahmen, die vorgesehen sind oder noch kommen werden, die so-

nannten "tickets", z.B. alle Einnahmemöglichkeiten, wahrgenommen werden, weil die Provinz draufzahlt, nicht die Region zahlt drauf, bei uns zahlt die autonome Provinz drauf, wenn trotzdem ein Defizit entsteht. Ihre Vertreter haben alles Interesse, wirklich auf das Peinlichste darauf zu achten, daß nicht verschwendet wird. Aber inzwischen wird diese Aufgabe dieser Kontrolle von einem durch den Regierungskommissär ernannten Kollegium wahrgenommen.

(Non per dilungare il dibattito ecc., ma per indicare una circostanza: l'Assessore Gebert-Deeg ha affermato, che questa legge viene proposta alla ore 12 meno cinque, mentre io affermo, che sono già le ore 12 e cinque; infatti il presente provvedimento legislativo entrerà in vigore alla fine di novembre e nel frattempo il Commissario del Governo è autorizzato, ai sensi del D.L., indipendentemente dal fatto che rispetti o meno la autonomia della Regione e delle due Province, a nominare entro il 12 ottobre un collegio, che potrà operare indipendentemente da questa legge. Questa è la situazione. Il D.L. in parola prevede la copertura del deficit da parte della Regione, nel nostro caso Provincia, qualora le unità sanitarie non riescano a pareggiare il bilancio nè con l'assegnazione dei mezzi finanziari a

loro destinati, nè con le entrate proprie e per questo motivo ritengo giustificato che la Provincia sia rappresentata in questo collegio con due o tre rappresentanti. La Provincia infatti ha tutto l'interesse di vigilare sull'amministrazione del bilancio e che si attuino tutte le possibilità delle entrate previste per legge, quindi anche i futuri ticket, essendo eventualmente la Provincia e non la Regione a rimettervi denaro, nel caso di un bilancio deficitario. I rappresentanti provinciali hanno quindi tutto l'interesse a vigilare fino nel minimo particolare su eventuali sprechi. Questa funzione, o meglio controllo verrà assunto nel frattempo da un collegio nominato dal Commissario del Governo.

PRESIDENTE: Altri interventi? La Giunta?

Prego, la parola all'assessore Paolazzi.

PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.): Sì, per dire subito che io non avrei parlato, assessore Gebert Deeg, di Giunta regionale rimasta inerte, quando sappiamo benissimo che la Giunta regionale, ancora nell'ottobre del 1982, ha inviato il testo approvato dalla Giunta stessa alle due Province per sentirne il loro parere. Parere che dalla

Provincia di Bolzano è arrivato alla fine di agosto e dalla Provincia di Trento non è mai arrivato, per la verità! Quindi su questo non sarei molto d'accordo.

Dico invece che è vero che, rispetto al decreto legge, siamo arrivati 5 minuti dopo o potremmo arrivare 5 minuti dopo, nel senso che se la clausola di urgenza venisse, come spero, approvata per il 12 di ottobre, forse si può ancora arrivare a poter nominare noi i collegi, stante il fatto che non ritengo che, proprio allo scadere della mezzanotte del 12 ottobre, il Governo andrà a nominare d'ufficio, secondo l'articolo 17 del decreto legge, il collegio o i collegi dei revisori.

Detto questo, vorrei subito rispondere a Tomazzoni dicendo che noi abbiamo fatto tesoro dell'esperienza delle altre Regioni. Essendo arrivati un po' tardi abbiamo visto e valutato quello che hanno legiferato le altre regioni italiane, anche se non tutte hanno ancora legiferato, ma solo circa una decina. Mi riferisco alla misura dell'indennità, in effetti noi non abbiamo, collega Tomazzoni, esperienza ancora circa l'impegno, l'assorbimento dello stesso, di questi collegi.

Abbiamo visto che le altre regioni hanno fatto il 70, il 60, qualcuna ha fatto un po' meno e abbiamo fatto una proposta, accettando per la verità anche le richieste venute dalla Commissione stessa, riferita a questa indennità, all'indennità dei Presidenti delle U.S.L., nel caso della Provincia di Trento dei presidenti dei comprensori. E noi sappiamo che questi presidenti non hanno una indennità che è uguale per tutti i comprensori, ma sappiamo che questa indennità è rapportata a quella del sindaco, rispettivamente per gli assessori, di un comune con

popolazione uguale a quella residente nel territorio dell'U.S.L.

Pertanto non è vero che il revisore del C.5, Comprensorio della Valle dell'Adige, riceverà come quello della Valle di Fassa, perché l'indennità dei due Presidenti e degli assessori di questi due comprensori, alias Unità sanitarie locali, sono rapportati alla popolazione, quindi sono già differenziati in partenza.

Quindi questo per dire dell'indennità nel senso che abbiamo fatto riferimento a quanto proposto dalle altre regioni ed abbiamo questa differenziazione, data dalla dimensione diversificata delle varie Unità sanitarie locali.

Per quanto riguarda poi la composizione, mi pare un argomento sul quale si è intrattenuto anche il collega Ziosi, già si dice in relazione che noi, forti della competenza primaria, abbiamo innovato circa la legge finanziaria, la quale prevede che uno dei tre membri sia designato dal Ministero del Tesoro ed uno dalla Regione. Si dice dalla Regione, non dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Abbiamo innovato nel senso di attribuire, di inserire meglio due componenti designati dalla Giunta provinciale, la quale poi va a nominare tutto il collegio, tenendo conto dell'altro componente designato dall'Assemblea della unità sanitaria locale.

Allora io credo che anche per i ragionamenti fatti dall'assessore Benedikter, non occorra dilungarsi nello spiegare perché è la Giunta provinciale che designa i due suoi rappresentanti, comunque che designa due componenti del collegio, nel senso che sono le due Giunte provinciali che hanno la responsabilità della non gestione in senso diretto della sanità, ma che hanno la competenza sulla sanità, delegata poi con la legge 6, alle Unità sanitarie locali, costituitesi

su forme istituzionali diversificate...

(Interruzione)

PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.): No, no. Collega Ziosi, lei ricorda l'articolo 1 della legge 6, che è la legge sull'ordinamento delle Unità sanitarie locali, e mi rendo conto che qui apriremo discorsi abbastanza lunghi, anche abbastanza sofferti, nonché delicati, però si dice che "le funzioni di tutela ecc. ecc." nella Regione Trentino-Alto Adige sono esercitate dai comuni, singoli o associati, o dagli enti di cui all'art. 7 del D.P.R. 279, in quanto vengono delegate dalle Province autonome ai sensi ecc. ecc."

Quindi lo sappiamo benissimo che il riferimento è quello della Provincia, intesa come Giunta provinciale, come governo della Provincia stessa. Quindi credo che non sia da scandalizzarsi del fatto che due componenti del collegio sono nominati dall'organo che è responsabile, in definitiva, della gestione della salute e che poi soprattutto è chiamato a sanare eventuali disfunzioni o deficit che venissero a crearsi nella gestione stessa e che comunque mette il finanziamento.

Quindi, credo che su questo non dovremmo stare a dilungarci molto, almeno dal punto di vista della giunta regionale, anche tenendo conto della legge finanziaria, articolo 13, dalla quale origina il collegio dei revisori delle Unità sanitarie locali.

Altro è il discorso della composizione dei comitati di gestione con la presenza delle minoranze e qui si dice: "del collegio dei revisori, con la presenza delle minoranze". Allora io dico subito,

ma non evidentemente come alibi, che nessuna legge regionale oggi esistente prevede la presenza in questo organismo, nemmeno la legge dello Stato per la verità, ma comunque nessuna legge regionale. Anche le regioni più attente che hanno legiferato, potrei dire l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria, il Lazio, il Piemonte, la Lombardia, ecc., nessuna prevede in questo organismo, che è squisitamente tecnico, la presenza delle minoranze, perché proprio si è voluto mantenere questa connotazione precisa di organismo di controllo, al di là e al di fuori da qualsiasi connotazione politica. Quindi la professionalità è alla base. Benissimo...

(Interruzione)

PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.): No, qui si diceva della composizione, si parlava della composizione...

(Interruzione)

PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.): Stavo dicendo, ma non come alibi, che nessuna legge regionale, nonostante questo ragionamento, fatto anche da ambienti e da colleghi forse suoi, è stato preso in considerazione, proprio perché si è voluto mantenere, ripeto, questa caratterizzazione precisa, che noi riproponiamo qui.

Ma direi che anche su questo non andrei a scandalizzarmi; Tomazzoni vuol far quasi credere che noi vogliamo ancora una volta non inserire, non tenere conto della pluralità delle componenti della nostra comunità, ecc., ecc. Facciamo una cosa sulla scia di quello che ha

proposto lo Stato e di quello che hanno fatto gli altri.

Diverso è il discorso, collega Ziosi, anche qui sono cose discusse a suo tempo, riferito alla composizione dei comitati di gestione, laddove l'Unità sanitaria locale è struttura operativa delle comunità montane. Qui posso dire che il suo ragionamento fila, dal mio punto di vista, è una valutazione, può essere anche personale, ma qui ci siamo, nel senso...

(Interruzione)

PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.): No, non è questo il discorso! Nel senso che la legge per le comunità montane prevede che in questo organismo, nell'organismo direttivo ci sia anche la presenza delle minoranze.

Allora il collega Ziosi diceva: logica conseguenza anche in Provincia di Trento, dove c'è la coincidenza tra comprensori, comunità montane, U.S.L., ecc., sarebbe stata logica, sarebbe logica questa presenza.

E qui, ripeto, posso anche convenire, ma evidentemente è un discorso che esula dalla competenza di quest'aula e quindi ritengo che non sia necessario dilungarsi a spiegare, perché la Giunta regionale abbia scelto un certo indirizzo, confortata in questo e dalle indicazioni dello Stato, dalla legge finanziaria, e anche da quello che hanno fatto tutte le altre regioni.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede di intervenire? Siamo sempre in discussione generale. Nessuno?

La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata.

Con una astensione il passaggio alla discussione articolata è approvato a maggioranza.

Art. 1

Agli organi dell'Unità sanitaria locale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, è aggiunto il Collegio dei revisori.

E' aperta la discussione sull'art. 1. Nessuno chiede la parola.

E' posto ai voti l'art. 1.

E' approvato all'unanimità.

Art. 2

1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri scelti fra persone esperte in materia amministrativo-contabile. Due dei componenti sono designati dalla Giunta provinciale ed uno dall'Assemblea generale dell'Unità sanitaria locale interessata.

2. La presidenza del Collegio è assunta dal componente eletto dall'Assemblea dell'Unità sanitaria locale.

3. Non possono essere designati membri del Collegio il Presidente ed i componenti in carica di comitati di gestione di unità sanitarie locali della regione, i loro parenti

fino al quarto grado ed i loro affini fino al secondo grado, i dipendenti dell'Unità sanitaria locale, nonché coloro che siano legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'Unità sanitaria locale medesima e gli operatori professionali a rapporto convenzionale con la stessa.

4. Non possono inoltre far parte del Collegio: i fornitori dell'Unità sanitaria locale, i titolari, i Soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nell'ambito dell'Unità sanitaria locale medesima;

coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'Unità sanitaria locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

E' aperta la discussione sull'articolo 2.

La parola al consigliere Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Quanto ha detto l'assessore non è del tutto convincente. Comunque, siccome non abbiamo la possibilità di far passare le nostre tesi, se effettivamente è sincero l'assessore che dice: "quello che ci preme è la professionalità di queste persone", ci offre almeno un minimo di garanzia su questa professionalità.

Voglio dire, non pretendiamo che sia, non vogliamo neanche

che sia una nomina di carattere politico, però non deleghiamo neanche del tutto la Giunta a dire che una persona è qualificata o non qualificata professionalmente. Abbiamo tanti esempi di scelte dove la professionalità ha poco a che vedere, potrei fare anche dei nomi, ma voglio risparmiarli.

Vorrei sentire dall'assessore, vorrei sapere se per queste nomine, per quelle che riguardano almeno la Giunta provinciale, vale la legge che obbliga a passare attraverso il giudizio della Commissione. Comunque la potremmo inserire almeno questa dizione!

Adesso la formula, se avete un momento di tempo, la troviamo, ma dire che si applicano le norme vigenti per quanto riguarda la nomina di qualsiasi professionista, e quindi c'è quella valutazione sulla professionalità che viene fatta dalla Commissione legislativa ad hoc, secondo la legge generale della Provincia, almeno per la Provincia di Trento e per la Regione, non so se poi c'è anche in Provincia di Bolzano. Ma per la Provincia di Bolzano dovrebbero pensarci i consiglieri della Provincia di Bolzano. Per la Provincia di Trento vorremmo almeno che fosse inserita questa dizione.

Voglio sentire un po' la disponibilità dell'assessore per eventualmente approntare un emendamento.

PRESIDENTE: Altri chiedono di parlare? La parola all'assessore Paolazzi.

PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.): Collega Tomazzoni, ho già detto prima le motivazioni per le quali abbiamo scelto questa strada.

Ora io ritengo, anche se non ho qui la legge, né per la verità faccio parte della 1^ Commissione legislativa provinciale di

Trento, però ritengo che anche queste nomine, rientrando nella competenza della Giunta provinciale, debbano passare prima al vaglio della Commissione.

Qui c'è il Presidente che dice di no, io non lo so. Comunque credo, se eventualmente non fosse così, la sede per inserire questo tipo di indicazione, e io non so in base a quali argomentazioni o motivazioni il collega Ricci scuotesse la testa, credo che quella è la sede dove inserire eventualmente anche questo tipo di valutazione. Ma non mi pare che la sede sia quella della legge regionale, andare a indicare competenze che sono della Provincia Autonoma di Trento.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi sull'art. 2?

Viene presentato in questo momento un emendamento, a firma Ziosi, Agrimi, Tomazzoni, che dice: all'art. 2, punto 1, dopo le parole "Giunta provinciale", cioè designati dalla Giunta provinciale, inserire "sentita la commissione consiliare competente, a sensi delle leggi provinciali in vigore."

Qualcuno desidera illustrare l'emendamento? No. Qualcuno desidera intervenire sull'emendamento? La Giunta.

PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.): Questa non mi pare, se consente il Presidente, la sede per legiferare su compiti che sono della commissione provinciale! Se la legge provinciale, a mio avviso, non prevedesse, io non ne sono sicuro, questo tipo di valutazione e di esame, la sede per modificare la legge non mi pare sia la 17; è a livello provinciale! Ma non mi pare che in sede di Consiglio regionale si debba legiferare su accadimenti, che poi avverranno in sede del

legislatore provinciale.

PRESIDENTE: Sull'~~emendamento~~ ha chiesto la parola il consigliere Tomazzoni. Ne ha facoltà.

TOMAZZONI SP.S.I.): Mi pare che quanto dice l'assessore sia rispettato nell'emendamento, nel senso che diciamo che "si sente la commissione provinciale, ai sensi delle leggi provinciali vigenti". E' un richiamo alle leggi provinciali, in modo che ciascuna Provincia, a seconda della sua legislazione, applica, anche su questa legge regionale, la propria normativa.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Matuella.

MATUELLA (D.C.): A me non sembra giusto il ragionamento che faceva adesso il consigliere Tomazzoni, nel senso che, se conveniamo che deve essere la legislazione provinciale che stabilisce, nelle nomine di propria competenza, quale iter debbono seguire, allora mi pare che deve essere la legislazione provinciale che stabilisce quali nomine intende sottoporre e quali no. Allora credo che dire: nella legge regionale, sentita la competente commissione legislativa ai sensi di..., mi pare non sia corretto.

Allora diciamo: seguendo le procedure o ai sensi, rispettando le leggi provinciali, ma questo mi sembrerebbe un di più, perché mi pare assolutamente pacifico. Quindi mi pare che il problema va trasferito a livello provinciale. Non so se sia pacifico se questa vada soggetta o meno, se non lo fosse io credo che non avrei nulla in

contrario a che anche quelle nomine passino al vaglio della commissione. Credo che potremmo porci il problema e su questo, se occorre, ammesso che sia necessario, preparare anche un articolo di legge da inserire da qualche parte, che modifichi la legislazione provinciale vigente.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ziosi.

ZIOSI (P.C.I.): Ho ascoltato questo ragionamento, lo capisco, ma mi sembra francamente molto capzioso, perché dobbiamo metterci d'accordo su una cosa. Ho detto capzioso, collega Matuella, potremo discutere su questo aspetto. Comunque, il problema è questo, a mio avviso: io voglio capire se, nel momento in cui interveniamo sull'ordinamento come Regione, abbiamo il diritto o meno di precisare alcuni paletti, entro i quali poi l'ordinamento si deve organizzare.

Allora io dico una cosa: nessuno interviene, vuole mettere il naso nella legislazione provinciale, ma la Regione, nel momento in cui organizza e prevede il collegio dei revisori dei conti, avrà pure anche il diritto di dire che le modalità, con le quali si arriva alla designazione di questi revisori, sono queste e queste. Non mi pare che sia invadenza delle competenze provinciali, ma credo che sia perfettamente legittimo la rivendicazione di un principio che, a mio avviso, la Regione è chiamata a far rispettare; ha tutto il diritto di inserire alcune modalità organizzative, operative, rispetto alle quali le Province in qualche modo dovranno attenersi, organizzando poi delle leggi provinciali, che saranno quelle che saranno.

Ma non mi pare che, nel momento in cui diciamo che ci vuole il collegio dei revisori dei conti, è la Giunta provinciale che lo

nomina, però guarda Giunta provinciale che, nel momento in cui lo nomini, dovrai rispettare queste modalità, che per noi è quella di sentire perlomeno la tua competente commissione legislativa. Non c'è nessuna...

(Interruzione)

ZIOSI (P.C.I.): ... ma che significa, non vuol dir nulla! La Regione ha diritto o non di dire anche alla Provincia di Bolzano, nel momento in cui nomina il collegio dei revisori dei conti, che deve sottostare a determinate modalità?!

(Interruzione)

ZIOSI (P.C.I.): No, è per farti capire meglio, non è che alzi la voce semplicemente per litigare con te, ti puoi immaginare! Ecco, allora credo di averti fatto capire in questo modo. Che ragionamento è, Matuella: passiamo a votare! Lo sappiamo, allora veniamo ...

(Interruzione)

ZIOSI (P.C.I.): Dai, questi segni di nervosismo, Matuella, sono ingiustificati!

Mi meravigliano d'aparte tua, ti dirò francamente!

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il consigliere Benedikter. Ne ha facoltà.

BENEDIKTER (S.V.P.): Das Regionalgesetz kann nicht vorschreiben, wie die Organe der autonomen Provinz tätig werden sollen, wie sie zu funktionieren haben, kann nicht dem Landesausschuß vorschreiben, daß er ein anderes Organ, ganz gleich welches, hören muß. Wir müßten ein solches Regionalgesetz wegen Verfassungswidrigkeit anfechten. Wenn der Landesausschuß zuständig ist - und er ist zuständig, weil die autonomen Provinzen die Zuständigkeit für die Sanität, mit Ausnahme der Ordnung der Sanitätseinheiten, haben -, wenn der Landesausschuß als das Exekutivorgan der autonomen Provinz zuständig ist, kann das Regionalgesetz nicht vorschreiben, daß dieses Exekutivorgan irgendein anderes Organ hören muß oder beiziehen muß oder was immer. Ich glaube, das solltet auch ihr, wenn ihr die Provinzautonomie wahrnehmen und verteidigen wollt, verstehen bzw. das Landesgesetz kann sagen, daß der Landesausschuß für gewisse Angelegenheiten, für gewisse Sachgebiete auch, meinerwegen, eine gesetzgebende Kommission oder was immer anhören soll, aber die Region kann nicht der Provinz vorschreiben, wie sie in ihrem Inneren funktionieren soll, wo es klar ist, daß es den Landtag, dann den Landesausschuß und den Präsidenten des Landesausschusses gibt; die Zuständigkeiten dieser drei grundlegenden Organe sind verfassungsrechtlich im Statut verankert. Im ehemaligen Artikel 48 sind die Zuständigkeiten des Landesausschusses aufgeführt.

Unterbrechung

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Landesausschuß ist gemäß Autonomiestatut zuständig für alle Verwaltungsakte, also muß er schon genannt werden können. Dadurch ändere ich das Autonomiestatut nicht. Wenn im Regionalgesetz stünde, "die Provinz macht", auch das würde genügen, weil in der Provinz für die Verwaltungsakte im allgemeinen der Landtag nicht zuständig ist, sondern entweder der Präsident des Landesausschusses oder der Landesausschuß und da ist auch eine gewisse Unterscheidung bereits gegeben, also würde auch genügen, "die Provinz macht" es. Aber ich kann selbstverständlich das Organ, das im Autonomiestatut vorgesehen ist und das zuständig ist, nennen, aber nicht darüberhinaus vorschreiben, daß dieses Organ sich dann noch eines anderen Organs bedienen muß usw., das kann vorgesehen werden, wenn die Provinz, der Landtag es haben will, bitte, dann sagt der Landtag in einem Landesgesetz: Ich will, daß der Landesausschuß hinsichtlich gewisser Dinge auch noch eine Kommission anhört, aber das Regionalgesetz kann uns das nicht vorschreiben.

Deswegen stimmen wir dagegen.

(La legge regionale non può prevedere le modalità operative degli organi della Provincia autonoma, vale a dire il modo del loro funzionamento; la normativa regionale non può imporre alla Giunta provinciale di sentire un altro qualsivoglia organo. Saremmo costretti ad impugnare per incostituzionalità una simile legge regionale. Se la competenza è della Giunta provinciale - infatti è competente, in quanto le Province autonome sono depositarie delle funzioni in materia sanitaria, eccezion fatta per l'ordinamento delle unità sanitarie -, se quindi, ripeto, la Giunta provinciale, quale organo esecutivo della Provincia autonoma è competente nella fattispecie, il provvedimento legislativo regionale non può imporre all'esecutivo in parola di sentire a tal proposito altro organo o qualche cosa di simile. Credo che, volendo prendere atto dell'autonomia provinciale ed intendendo a difenderla, dovrete voi stessi ammettere, che tanto dovrà essere previsto dalla legge provinciale, cioè sarà eventualmente la normativa provinciale a vincolare la Giunta di consultarsi per determinate questioni o settori, diciamo con una commissione legislativa o con un altro organo, ma non è la Regione l'ente che ha la facoltà di prevedere il funzionamento interno di una Provincia autonoma, che dispone di un Consiglio, di una Giunta e di un Presidente provinciali; infatti le competenze di questi tre

organi fondamentali sono ancorate nello statuto, che è legge costituzionale e l'ex art. 48 prevede appunto le funzioni della Giunta provinciale.

Interruzione

BENEDIKTER (S.V.P.): La Giunta provinciale ai sensi dello statuto è competente per tutti gli atti amministrativi e quindi può essere senz'altro menzionata, senza modificare lo statuto di autonomia. Se la legge regionale prevedesse "la Provincia provvede", tale dizione sarebbe già sufficiente, non essendo il Consiglio provinciale in linea generale competente a compiere atti amministrativi, ma bensì il Presidente o la Giunta provinciale ed in tal senso si farebbe una certa distinzione, per cui, ribadisco, sarebbe sufficiente la dizione "la Provincia provvede". Naturalmete posso pure menzionare l'organo competente previsto nello statuto di autonomia, al quale però non posso imporre di sentire altro organo ecc., avendo tale facoltà soltanto il Consiglio provinciale che può approvare una norma di legge per vincolare la Giunta provinciale di sentire a proposito di determinate questioni una commissione ecc., ma tale vincolo non può essere contenuto in una legge della Regione.

Per questo motivo esprimiamo voto contrario.)

PRESIDENTE: Siamo sempre in discussione dell'emendamento.

La parola al consigliere Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Mi pare che questi ragionamenti sono piuttosto capziosi, come si diceva prima. Stabiliamo anche qual è il compenso che le Province devono dare a questi membri! Allora diventa invadenza di campo anche questo! Perché le Province sono autonome nello stabilire il compenso per i propri...

(Interruzione)

TOMAZZONI (P.S.I.): ... il compenso è o non è ordinamento?! Io non so se è ordinamento il compenso, perché è la Provincia che paga poi con i suoi soldi e siccome gli ordinamenti delle Unità sanitarie locali sono diversi in Provincia di Trento dalla Provincia di Bolzano, evidentemente i compensi dovrebbero essere anche diversi, mentre qui li stabiliamo in modo unitario, con legge regionale.

Se vale questo ragionamento, dovrebbe valere anche allora per la possibilità della Regione di dire: nelle nomine si rispettino le leggi provinciali che dicono quello che ciascuna legge provinciale dice, ed è quello che diciamo nell'emendamento. Cioè ai sensi delle leggi provinciali vigenti, però si sente la commissione. Il modo come viene sentita la commissione, in che termini, con quali criteri, questo è stabilito dalla legge provinciale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Abgeordnete Tomazzoni verwechselt. Es ist doch ein Unterschied: Die Region hat Zuständigkeit für "Ordnung der örtlichen Körperschaften, die sich mit Sanität befassen", nicht wahr, "ordinamento enti in materia di assistenza sanitaria", also die Sanitätseinheiten oder die sonstigen Körperschaften, die eben diese sanitäre Betreuung übernommen haben. Aber es wird wohl ein Unterschied sein - und diese Ordnung kann soweit gehen, daß sie sagt, es wird dieses Kollegium eingesetzt und das Kollegium wird so bezahlt -, die Region hat jedoch nicht die Zuständigkeit: "Ordnung der Provinzen", Ordnung der autonomen Provinz. Das ist im neuen Autonomiestatut abgeschafft worden die Ordnung der Provinz. Also die Region kann nicht das innere Funktionieren der Provinzorgane, wo verfassungsrechtlich drei Organe sind, näher regeln. Das kann mit Landesgesetz erfolgen - anscheinend gibt es in Trient so ein Gesetz, das sagt, daß der Landesausschuß gesetzgeberische Kommissionen anhören muß bei Verwaltungsakten, bei uns nicht und schon deswegen geht es nicht. Das ist Sache der autonomen Provinzen.

(Il Consigliere Tomazzoni confonde due cose distinte. Vi è infatti una differenza: la Regione è competente per l'ordinamento di enti in materia di assistenza sanitaria, quali sono le unità sanitarie ed altri enti, che hanno assunto l'assistenza in parola. Vi è però, ribadisco, una sostanziale differenza fra l'ordinamento di questi enti - ordinamento che può senz'altro prevedere l'insediamento e la remunerazione di quest'organo - e l'ordinamento della Provincia autonoma, che è stato abrogato nel nuovo statuto di autonomia. La Regione non può regolamentare il funzionamento interno degli organi provinciali, che sotto il profilo costituzionale sono tre. Tutto questo può avvenire con legge provinciale - a quanto sembra la Provincia di Trento dispone di un provvedimento legislativo, che impone alla Giunta di sentire le commissioni legislative prima di compiere determinati atti amministrativi, mentre tanto non è previsto dalla nostra legislazione provinciale, essendo appunto tale regolamentazione competenza esclusiva delle Province autonome.)

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi sull'emendamento? Nessuno.

Allora pongo in votazione l'emendamento, che rileggo: all'art. 2, punto 1, dopo le parole "Giunta provinciale", inserire "sentita la commissione consiliare competente, a sensi delle leggi provinciali in vigore".

E' in votazione questo emendamento.

L'emendamento viene respinto con 7 voti contrari, 2 astensioni e 7 favorevoli.

E' in discussione l'art. 2 nel testo originario. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 2.

E' approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 2 astensioni.

Art. 3

(Nomina e funzionamento)

1. Il Collegio dei revisori è nominato con deliberazione della Giunta provinciale territorialmente competente e dura in carica cinque anni a decorrere dalla data della nomina.
2. I membri del Collegio permangono in carica fino alla loro sostituzione, salvo il caso di decadenza.
3. I componenti cessati dalla carica per scadenza del mandato possono essere riconfermati.
4. Nei confronti dei componenti del Collegio dei revisori si applicano le cause di decadenza dalla carica previste dall'art. 12 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6. La decadenza è pronunciata dalla Giunta provinciale.

5. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno una volta al mese presso la sede dell'Unità sanitaria locale.
6. Per la validità delle adunanze del Collegio è necessaria la presenza del presidente e di un membro.
7. Per l'esercizio delle funzioni loro affidate, i membri del Collegio possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea generale e del Comitato di gestione. A tal fine debbono essere invitati alle riunioni. Possono altresì prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso gli uffici e servizi dell'Unità sanitaria locale.

E' aperta la discussione sull'art. 3. Nessuno chiede la parola.

E' posto in votazione l'art. 3.

E' approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Art. 4

(Attribuzioni)

1. Il Collegio dei revisori vigila sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità sanitaria locale.
2. In particolare il Collegio:
 - a) controlla i rendiconti di cui all'art. 50 - II comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, li sottoscrive e redige una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità sanitaria locale da trasmettere alla Giunta provinciale, ai Ministeri della sanità e del tesoro ed all'Assemblea generale dell'Unità sanitaria locale;

- b) accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, nonché la regolarità del rendiconto generale annuale e la sua rispondenza alle risultanze dei libri e registri obbligatori;
- c) redige una propria relazione da allegare al rendiconto generale annuale;
- d) procede, almeno ogni trimestre, alle verifiche di cassa;
- e) riferisce all'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale e alla Giunta provinciale sui risultati dell'attività di vigilanza, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione della spesa;
- f) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata da disposizioni di legge.

E' in discussione l'art. 4. Nessuno chiede la parola.

E' posto in votazione l'art. 4.

L'art. 4 è approvato a maggioranza con una astensione.

Art. 5

(Composizione proporzionale)

1. La composizione del Collegio dei revisori delle unità sanitarie locali della provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nelle assemblee generali delle unità sanitarie locali medesime.

E' aperta la discussione sull'art. 5. Nessuno chiede la parola.

E' in votazione l'art. 5.

L'art. 5 è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 6
(Indennità)

1. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso annuo pari al sessanta per cento, rispettivamente al cinquanta per cento dell'indennità corrisposta al Presidente del Comitato di gestione.

2. Ai componenti del Collegio compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste per i dipendenti dell'Unità sanitaria locale di qualifica funzionale più elevata.

E' aperta la discussione sull'art. 6. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 6.

E' approvato a maggioranza con 6 astensioni.

C'è un emendamento che istituisce un nuovo art. 7, a firma Gebert Deeg, Malignoni e Ongari, che è stato distribuito ai signori consiglieri e del quale dò lettura.

Dopo l'art. 6 è aggiunto un nuovo

Art. 7

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 6)

1. Al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, sono aggiunte le parole seguenti: "e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23 bis della presente legge".

2. Al settimo comma dell'articolo 23 della citata legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, è aggiunto il seguente periodo: "Gli stessi assicurano il coordinamento dell'Ufficio di direzione, intendendosi equiparato ad ogni effetto il responsabile del servizio amministrativo al coordinatore amministrativo di cui all'articolo 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761".

3. Dopo l'articolo 23 della medesima legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 23 bis

(Provvedimenti di competenza del responsabile del servizio amministrativo)

I provvedimenti vincolati attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente dall'Unità sanitaria locale indicati nell'articolo 10, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal responsabile del servizio amministrativo o rispettivamente, nell'ipotesi di cui al secondo comma del successivo articolo 25, dal coordinatore dei servizi amministrativi.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono trasmessi al Comitato di gestione e al Collegio dei revisori. Il Comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del Collegio dei revisori, può, entro venti giorni dal ricevimento, annullare i provvedimenti stessi per vizi di legittimità.

E' aperta la discussione su questo emendamento che istituisce un nuovo articolo 7.

La parola alla consigliere Gebert Deeg.

GEBERT-DEEG (S.V.P.): Dieser Änderungsantrag ist deswegen vorgelegt worden, weil eine Ergänzung und Richtigstellung notwendig wurde aus der Sondersituation, die zum Teil in der Provinz Trient aber einheitlich in der Provinz Bozen besteht. Wir haben in unserem Landesgesetz nicht zwei verantwortliche Verwaltungsbeamte vorgesehen: einen als Koordinator der Dienste und einen als Leiter der Verwaltungsdienste, sondern wir haben den Leiter der Verwaltungsdienste, der gleichzeitig die Funktionen des Koordinators übernimmt. Aus Spargründen wollten wir hier nicht zwei höchste Posten vorsehen, wenn ein leitender Beamter an der Spitze des Verwaltungsdienstes beide Funktionen wahrnehmen und besser koordinieren kann. Nachdem das Staatsgesetz, das Dekret, jetzt aber ausdrücklich vom Koordinator spricht, wenn es Funktionen an ihn delegiert, wollen wir hier klarstellen, daß der Leiter des Verwaltungsdienstes in derselben Person auch der Koordinator ist. Bei uns ist diese Situation in allen bestehenden Sanitätseinheiten. Ich weiß, daß es in Trient nur in dreien so ist.

Ganz kurz darf ich noch zurückkommen auf die Erklärungen des Herrn Assessors Paolazzi. Es stimmt, daß Sie vor einem Jahr einen Gesetzesentwurf vorgelegt haben, der nicht nur Revisoren sondern auch Abänderungen zum Regionalgesetz Nr. 6 vom 30.4.1980 vorsah. Dieses Gesetz hätte einer grundsätzlichen breiten Diskussion bedurft. Im Sommer forderten Sie eine Meinungsäußerung, von Seiten der Landesregierung. Obwohl es noch nie vorgekommen ist, daß die Landesregierung Richtlinien für die Erlassung von Regionalgesetzen beschließt, haben wir unsere Meinung pünktlich zum Ausdruck gebracht. Sie aber verlangten viele Abänderungen zum Gesetz Nr. 6, die vorwiegend die Prov. Trient betrafen und da war der Haken. Diese Schwierigkeiten waren Ihnen ja bekannt. Ich weise den Vorwurf zurück, daß wir versäumt hätten, Stellung zu nehmen. Das wollte ich nur klarstellen!

(La presentazione di questo emendamento è stata necessaria come integrazione e correzione, dato che in Provincia di Trento in parte, ma anche in Provincia di Bolzano sussiste una situazione particolare. Nella nostra legge provinciale non abbiamo previsto due funzionari amministrativi responsabili: non abbiamo previsto il coordinatore dei servizi ed il dirigente dei servizi amministrativi, ma abbiamo conferito al dirigente, anche la funzioni del coordinatore.

Per motivi di risparmio non abbiamo voluto prevedere due massimi funzionari, dato che il funzionario dirigente, capo dei servizi amministrativi, può assumere anche le funzioni di coordinatore e meglio coordinare il settore. Siccome la legge dello Stato, vale a dire il decreto, prevede espressamente il coordinatore, nel caso di delega delle funzioni desideriamo chiarire che il dirigente dei servizi amministrativi è nel contempo anche il coordinatore. Da noi questa situazione si verifica in tutte le unità sanitarie, mentre sono a conoscenza che a Trento tale situazione esiste soltanto in tre unità.

Mi permetto di ritornare brevemente sulle dichiarazioni dell'Assessore Paolazi. E' vero, che Lei ha presentato un disegno di legge un anno fa, che non prevedeva soltanto i revisori, ma anche modifiche alla legge regionale del 30 aprile 1980, n. 6. Questa legge avrebbe necessitato di una discussione ampia e fondamentale. Nell'estate Lei indicava la Giunta provinciale ad esprimere il proprio parere e sebbene non sia mai accaduto che la Giunta provinciale deliberasse direttive per l'emanazione di leggi regionali, abbiamo espresso puntualmente la nostra opinione. Lei pretendeva molte modifiche alla legge n. 6, che interessavano soprattutto la Provincia di Trento e questo è stato il nocciolo della questione.

Lei era a conoscenza di queste difficoltà e pertanto respingo il rimprovero che avremmo perduto l'occasione, per prendere posizione.

Dico questo a chiarimento!)

(Assume la Presidenza il Presidente Achmüller)

PRESIDENTE: Wer wünscht noch das Wort? Niemand.

Chi desidera ancora la parola? Nessuno.

Wir stimmen über diesen Änderungsantrag ab.

Votiamo questo emendamento.

Der Änderungsantrag ist mit 7 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 7 astensioni.

Art. 7 bis

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 55 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Wer wünscht das Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Damit ist die erforderliche Mehrheit für die Dringlichkeitsklausel nicht erreicht worden.

Non è stata raggiunta la necessaria maggioranza per la clausola d'urgenza.

Es ist vom Regionalausschuß noch ein Änderungsantrag eingebracht worden, in Abänderung zum vorhergehenden:

La Giunta regionale ha presentato un ulteriore emendamento, che emenda il precedente:

"La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Der Änderungsantrag ist mit 10 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 10 astensioni.

Sind Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine.

Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna.

Wir stimmen ab.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt.

Rendo noto l'esito della votazione.

Abgegebene Stimme 41 - erforderliche Mehrheit 21.

ja 28

nein 1

weiße Stimmzettel 12.

Votanti 41 - maggioranza richiesta 21.

28 sì

1 no

12 schede bianche.

Der Regionalrat genehmigt dieses Gesetz.

Il Consiglio regionale approva questa legge.

Wir kommen zum Punkt 16) der Tagesordnung: Erste Änderung des Regionalratshaushaltes für die Finanzgebarung 1983.

Passiamo al punto 16 dell'ordine del giorno: "Primo provvedimento di variazione al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1983".

Es handelt sich hier um eine technische Änderung und dazu dieser kurze Bericht.

Trattasi di una variazione tecnica, che giustifica la breve relazione.

Signori Consiglieri,

con la presente nota di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1982 si modificano alcuni capitoli in entrata e nella spesa, per adeguarli alle necessità con sequenti all'applicazione di decreti od altri provvedimenti di carattere obbligatorio.

Per la competenza, le variazioni in aumento nella spesa ammontanti a £. 190.000.000.=, vengono coperte con una maggiore entrata di £. 70.000.000.= e il parziale utilizzo dell'avanzo finanziario conteggiato al termine dell'esercizio 1982 in £. 1.050.988.791.=

Le variazioni al bilancio di cassa registrano nel complesso un'entrata pari a £. 70.000.000.= e una spesa di £. 74.000.000.=, che fissano in £. 8.144.500.000.= l'entrata complessiva e in lire 8.396.500.000.= l'ammontare complessivo della spesa.

L'Ufficio di Presidenza ha approvato la presente proposta nella seduta del 29 settembre 1983.

Chiedo ora al Consiglio regionale di voler dare il proprio assenso alla presente delibera.

Ich verlese den Beschluß:

Dò lettura della deliberazione:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

nella seduta del 29/09/1983 ;

Visto il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1983;

Vista la proposta di variazione al bilancio del Consiglio regionale presentata dal Presidente medesimo;

Visti gli articoli 5 e 5 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

d e l i b e r a

di approvare le variazioni introdotte nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1983, di cui alle annesse Tabelle A) e B).

IL CONSIGLIO REGIONALE

nella seduta del _____;

Visto il bilancio del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29.09.1983 ;

Visti gli articoli 5 e 5 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

a _____ di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

ART. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1983 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A).

ART. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1983 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B).

ART. 3

Alla copertura dei maggiori oneri pari a Lire 120.000.000.- si fa fronte con l'utilizzo parziale dell'avanzo finanziario conteggiato al termine del l'anno 1982.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen über diesen Beschluß ab.

Votiamo questa deliberazione.

Der Beschluß ist einstimmig genehmigt.

La deliberazione è approvata all'unanimità.

Deliberazione n. 36, concernente l'approvazione del
rendiconto generale del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario
1982.

Leggo la relazione.

Signori Consiglieri,

si illustrano nell'allegato i risultati della gestione finanziaria per l'esercizio 1982, il cui preventivo, approvato con delibera del Consiglio regionale dd. 14 gennaio 1982, prevedeva entrate e spese pari a £. 6.449.500.000.= in conto competenza e rispettivamente £. 6.429.500.000.= e £.6.477.500.000.= in conto cassa.

Nel corso dell'esercizio in questione le previsioni inizialmente hanno subito delle modifiche, approvate con la delibera del Consiglio regionale del 16 dicembre 1982, che ha fissato in modo definitivo l'entrata e la spesa in £. 6.494.500.000.= in conto competenza e un'entrata pari a £. 6.474.500.000.= e una spesa di lire 6.522.000.000.= in conto cassa.

Considerato che l'entrata accertata al termine dell'esercizio finanziario 1982 è pari a £. 6.531.452.372.= e la spesa impegnata alla stessa data è pari a £. 6.117.895.760.=, si conclude che la gestione di competenza dell'esercizio 1982 si chiude con un avanzo pari a £. 413.556.612.=

Tenuto conto dell'avanzo finanziario al 31 dicembre 1981 conteggiato in £. 632.365.804.=, considerato l'avanzo della gestione di competenza dell'anno 1982 e del miglioramento nella gestione dei residui di £. 5.066.375.=, si registra al termine dell'esercizio finanziario 1982 un avanzo finanziario pari a £. 1.050.988.791.=

Va sottolineato che a questo fondo si attinge per la somma di £. 120.000.000.=, per la copertura dei maggiori oneri previsti dalla I^ nota di variazione al bilancio 1983.

In termini di cassa è da registrare che l'ammontare complessivo delle entrate è pari a £. 6.522.452.372.=, di cui £.6.517.452.372.= in conto competenza e £. 5.000.000.= in conto residui.

I pagamenti complessivi del 1982 ammontano a £. 6.089.629.385.= di cui £. 6.059.695.760.= in conto competenza e £. 29.933.625.= in conto residui.

Conseguentemente la gestione di cassa presenta una eccedenza attiva pari a £. 432.822.987.= e la giacenza al 31.12.1982 è fissata in £. 1.095.188.791.=

La gestione residui al 1 gennaio 1982 registrava un'eccedenza passiva pari a £. 30.000.000.=, al termine dell'esercizio suddetto i residui attivi ammontano a £. 14.000.000.= e quelli passivi a £. 58.200.000.= totalmente riferiti alle spese correnti.

Con i prospetti allegati si dà un quadro esatto della situazione finanziaria e dei risultati delle operazioni di gestione effettuati nel corso del 1982.

Sono documentate analiticamente le entrate e le spese con riferimento ai singoli capitoli di bilancio e sono dimostrate le variazioni apportate alle previsioni iniziali, con delibere di variazioni al bilancio o con decreti di prelievo dal fondo di riserva.

Il documento contabile si divide in due parti:

- la prima riguarda il conto consuntivo del bilancio,
- la seconda il conto generale del patrimonio.

in allegato al rendiconto sono:

- a) i decreti di prelievo dal fondo di riserva;
- b) il quadro generale della gestione di bilancio (Entrata e Spesa);
- c) il prospetto riepilogativo dei valori mobiliari.

Con tali delucidazioni, mi prego sottoporre alla Vostra approvazione, a nome dell'Ufficio di Presidenza, il rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1982.

RENDICONTO 1982

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella seduta del 29 settembre 1983;

Visto il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1982;

Visti gli articoli 5 e 5 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

- di approvare il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1982 nelle seguenti risultanze:

Entrate extratributarie	£. 6.527.642.372.=
Spese correnti	" 6.117.895.760.=
	<hr/>
DIFFERENZA	<u>£. 409.746.612.=</u>

Entrate complessive	£. 6.531.452.372.=
Spese complessive	" 6.117.895.760.=
	<hr/>
AVANZO DELLA COMPETENZA	<u>£. 413.556.612.=</u>

- di accertare nella somma di £. 1.050.988.791.= l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1982 come risulta dai seguenti dati:

Avanzo finanziario al 1° gennaio 1982	£. + 632.365.804.=
Avanzo nella gestione di competenza	" + 413.556.612.=
Miglioramenti nei residui passivi	" + 5.066.375.=
	<hr/>
AVANZO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 1982	<u>£. +1.050.988.791.=</u>

AVANZO FINANZIARIO

- Avanzo finanziario al 1° gennaio 1982	£. + 632.365.804.=
- Entrate esercizio 1982	" +6.531.452.372.=
	<hr/>
	£. +7.163.818.176.=
- Spese esercizio 1982	" -6.117.895.760.=
	<hr/>
	£. +1.045.922.416.=
- Miglioramento nei residui passivi	" + 5.066.375.=
	<hr/>
AVANZO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 1982	<u>£. +1.050.988.791.=</u>

IL CONSIGLIO REGIONALE

Nella seduta del _____;

Visto l'articolo 5 del proprio Regolamento interno;

Visto il Regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato il 24 luglio 1958;

Visto il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1982, approvato dall'Ufficio di Presidenza il giorno 29 settembre 1983 ;

A termini dell'articolo 5 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visti i prospetti riassuntivi con le dimostrazioni del rendiconto stesso, sia per la parte inerente al bilancio che per quella inerente al patrimonio;

Vista la contabilità di cassa riguardante le operazioni di entrata e di uscita effettuate per conto del bilancio dell'esercizio suddetto;

Vista la deliberazione del 14 gennaio 1982, la quale approvava il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 16 dicembre 1982, recante variazioni al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1982;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio regionale n. 155 dd. 16.06.1982, n. 162 dd. 23.08.1982 e n. 166 dd. 11.11.1982, riguardanti prelievi dal fondo di riserva;

Ad _____ di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

Art. 1

Sono convalidati i decreti allegati con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva per nuove e maggiori spese, iscritto al capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 e ne è stata disposta l'assegnazione ai capitoli di spesa indicati nei decreti suddetti.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1982

Art. 2

Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 1982 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	£. 6.531.452.372.=
delle quali furono riscosse	£. 6.517.452.372.=
e rimasero da riscuotere	<u>£. 14.000.000.=</u>

Art. 3

Le spese dell'esercizio finanziario 1982 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	£. 6.117.895.760.=
delle quali furono pagate	£. 6.059.695.760.=
e rimasero da pagare	<u>£. 58.200.000.=</u>

Art. 4

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1982 rimane così stabilito:

Entrate extratributarie	£. + 6.527.642.372.=
Spese correnti	£. - 6.117.895.760.=
DIFFERENZA	<u>£. + 409.746.612.=</u>
ENTRATE COMPLESSIVE	£. + 6.531.452.372.=
SPESE COMPLESSIVE	£. - 6.117.895.760.=
AVANZO FINALE DELLA COMPETENZA	<u>£. + 413.556.612.=</u>

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1982

Art. 5

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1982 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1982 (art. 2)	£. 14.000.000.=
- somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti	£. -----
RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1982	<u>£. 14.000.000.=</u>

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Desidera qualcuno la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Beschluß Nr. 36 ist einstimmig genehmigt.

La deliberazione n. 36 è approvata all'unanimità.

Wir kommen zum Punkt 11 des Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 94: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 22. Mai 1980, Nr. 8, betreffend 'Bestimmungen über den Rechtsstatus und die Besoldung des Personals der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen'", eingebracht vom Regionalausschuß.

Passiamo al punto 11 dell'ordine del giorno: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente 'Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano'", presentato dalla Giunta regionale.

Ich bitte den zuständigen Assessor, Dr. Klaus Dubis, um seinen Bericht.

Prego il competente assessore, Dr. Klaus Dubis, di dare lettura della relazione.

DUBIS (assessore Camere di Commercio - S.V.P.):

Con il presente disegno di legge la Giunta regionale intende soddisfare l'esigenza di apportare talune necessarie integrazioni alla nuova normativa sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione, normativa che trova automatica applicazione nei confronti del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano in virtù del rinvio recettizio dell'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8. Tali integrazioni, che appaiono correlate alle particolari esigenze dei due enti camerali e che si pongono comunque nel rispetto dei principi contenuti nella normativa regionale sopra richiamata, si configurano formalmente come modifiche della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.

Gli articoli 2 e 3 introducono il discorso della carriera dirigenziale e del ruolo unico del personale camerale: si tratta di novità rilevanti in quanto, con il ruolo unico, viene superata l'attuale suddivisione del personale camerale per carriera e per qualifiche adottando invece il riparto in otto qualifiche funzionali in conformità a quanto praticato dal legislatore per i dipendenti dello Stato e per i dipendenti della Regione, mentre la nuova strutturazione della carriera dirigenziale si contraddistingue per l'articolazione su un'unica qualifica.

E' da sottolineare che nel complesso, il ruolo unico prevede, per ciascuna carriera una dotazione organica di

103 unità che è da ritenere strettamente necessaria per le esigenze funzionali dei prossimi anni, ma che peraltro risulta invariata rispetto alla previsione contenuta nella legge regionale 22 maggio 1980, n. 8.

La formulazione dell'art. 4 è motivata dalla necessità, da un lato, di consentire agli enti camerali di integrare opportunamente i programmi d'esame per i pubblici concorsi previsti dalla normativa riguardante il personale regionale in relazione a particolari esigenze derivanti dalle competenze istituzionali, e dall'altro, con specifico riferimento all'ente camerale di Bolzano, di determinare il criterio per l'adeguamento della composizione numerica del personale alla consistenza dei gruppi linguistici.

L'articolo 5 è solo un adeguamento a quanto già previsto, nella stessa materia, dalla normativa regionale.

La formulazione dell'articolo 6 si rende necessaria per una completa estensione al personale camerale dei principi contenuti nella nuova normativa regionale in materia di aspettativa preordinata al collocamento in quiescenza.

L'art. 7 prevede la consultazione preventiva degli enti camerali in ordine agli accordi integrativi destinati ad incidere anche sullo stato giuridico del personale camerale.

L'articolo 8 trova una duplice giustificazione: da un lato già la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali prevista dalla più volte citata legge regionale, n. 8 del 1980 era strutturata su cinque posti di cui solo tre erano e sono occupati, pur permanendo evidentemente l'esigenza funzionale per entrambe le Camere di poter disporre di cinque dirigenti; dall'altro lato non era stato possibili

le, per sopperire a tale esigenza, dare applicazione, anche con riguardo al personale camerale, all'art. 24 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 che consentiva, in via transitoria, il conferimento della qualifica di primo dirigente, e ciò in conseguenza della mancanza, a quell'epoca, da parte del personale camerale interessato, dei requisiti d'anzianità richiesti; la norma in discorso consente dunque, ora, di colmare tale lacuna. Ovviamente tale norma garantisce al personale interessato anche l'applicazione delle disposizioni normative riguardanti il personale della Regione già rivestente qualifica dirigenziale.

L'art. 9, infine, in vista dell'auspicato raggiungimento di un obiettivo generale di perequazione previdenziale, consente al personale camerale interessato di rinunciare irrevocabilmente ai maggiori benefici previsti in materia dalla legge regionale 3 novembre 1973, n. 18.

Tenuto conto delle particolari finalità illustrate e, conseguentemente, dei contenuti integrativi di cui al presente disegno di legge, la Giunta regionale confida che il Consiglio voglia procedere all'esame e alla positiva definizione del disegno di legge medesimo.

PRESIDENTE: Ichi bitte den Präsidenten der zuständige Gesetzgebungskommission um den Bericht.

Prego il Presidente della Commissione competente di dare lettura della relazione.

MATUELLA (D.C.):

La I^a Commissione legislativa ha esaminato nelle sedute del 15 e 22 settembre 1983 il disegno di legge n. 94: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente 'Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano'".

Prima di iniziare l'esame del disegno di legge, la Commissione ha brevemente sentito i rappresentanti sindacali delle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano, che hanno avanzato le proprie richieste e precisamente i cinque anni di aspettativa retribuiti, l'80% dell'indennità integrativa speciale sul trattamento di quiescenza, il diritto di subentrare a questi benefici da parte dei superstiti e la restituzione del 2,70% ritenuto sugli emolumenti globali, nel caso di rinuncia dei maggiori benefici da parte del personale, nonché lo slittamento della data del 31.12.1986, che non permetterebbero a tutto il personale interessato di usufruire del beneficio del pensionamento anticipato.

L'Assessore Dr. Dubis ha illustrato le ragioni, per le quali la Giunta regionale non ha accettato in toto le richieste sindacali, che saranno parzialmente accolte, se la Commissione accoglierà gli emendamenti agli articoli 6 e 7, ora proposti.

L'Assessore ha inoltre illustrato l'emendamento all'art. 8 ed un emendamento aggiuntivo che prevede il nuovo art. 10.

La Commissione ha esaminato dettagliatamente le argomentazioni dell'Assessore, sottoponendo le singole norme ad una analisi approfondita.

L'emendamento all'art. 6 è stato oggetto di un'ampia discussione, nella quale sono intervenuti i Consiglieri Fedel, Mitolo, Grigolli, Negherbon e lo stesso Presidente, invitando il rappresentante della Giunta a volerlo ritirare, in quanto potrebbe risultare discriminatorio nei confronti di una parte del personale camerale, assunto prima del 14 novembre 1973.

L'Assessore Dubis ha ritirato l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in aula, previo riesame in sede di Giunta.

La Commissione ha fatto propri gli emendamenti agli articoli 7 e 8, ma ha ritenuto di non poter accogliere l'emendamento aggiuntivo, cioè il nuovo articolo 10, trattandosi del ripristino delle qualifiche di vicesegretario generale, già abolite con la legge regionale del 1980.

Al termine dell'esame articolato la Commissione ha approvato il disegno di legge a maggioranza con 2 astensioni.

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet.

E' aperta la discussione generale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Die Generaldebatte ist geschlossen.

La discussione generale è chiusa.

Wir stimmen über den Übergang zur Sachdebatte ab.

Votiamo il passaggio alla discussione articolata.

Der Übergang ist mit 1 Enthaltung genehmigt.

Il passaggio è approvato con un'astensione.

Art. 1

Finalità

1. In relazione alle particolari esigenze delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e tenendo conto dei principi affermati dalla nuova normativa sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione, la legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano", è integrata dalle disposizioni della presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi desidera la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 1 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 1 è approvato con 2 astensioni.

Art. 2

Carriera dirigenziale

1. La carriera dirigenziale è articolata su una qualifica unica.

2. Di essa fanno parte il segretario generale, il vicesegretario generale e i dirigenti delle ripartizioni.

3. Per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano il vicesegretario generale deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello del segretario generale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi prende la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 2 ist mit 1 Gegenstimme und 1 Stimmenthaltung genehmigt.

L'art. 2 è approvato con 1 voto contrario e 1 astensione.

Art. 3

Ruolo unico del personale camerale

1. È istituito il ruolo unico del personale camerale come risulta dagli allegati A e B alla presente legge.

2. I contingenti relativi alla carriera dirigenziale e a ciascuna qualifica funzionale sono stabiliti negli allegati medesimi.

3. Le tabelle A e B allegate alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 sono soppresse.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 3 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 3 è approvato con 3 astensioni.

Art. 4

Pubblici concorsi

1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano è data facoltà di integrare, con regolamento interno da adottarsi dal Consiglio camerale secondo le modalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, i programmi di esame stabiliti dalla normativa riguardante il personale della Regione nell'ambito dei pubblici concorsi per l'accesso all'impiego.

2. Nelle assunzioni di personale presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano trova applicazione il criterio di adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi desidera la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 4 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 4 è approvato con 3 astensioni.

Art. 5

Compensi per la partecipazione a commissioni e comitati

1. Ai componenti e ai segretari di commissioni e comitati istituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano spettano i compensi nella misura e secondo le modalità previste dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 5 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 5 è approvato con 4 astensioni.

Art. 6

Aspettativa per il personale camerale

1. Nei confronti del personale camerale di cui all'art. 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 non trovano applicazione, posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni previste dal terzo, quarto e ottavo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 novembre 1973, n. 18 e dal terzo, quarto e settimo comma dell'art. 17 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8.
2. Al personale camerale già collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, prima dell'entrata in vigore del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con legge 25 marzo 1983, n. 79, viene corrisposta dalla Camera, dalla data dell'effettivo collocamento a riposo, la differenza fra la misura dell'indennità integrativa speciale effettivamente corrisposta dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e quella spettante ai pensionati che hanno superato l'età di pensionamento.
3. Al personale camerale che, all'entrata in vigore della presente legge, risulti collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con legge 25 marzo 1983, n. 79, viene conservato, per il periodo di durata dell'aspettativa, il trattamento economico attribuito in applicazione del terzo e quarto comma dell'art. 17 medesimo.

Hierzu ist folgenden Änderungsantrag eingebracht worden von Mollignoni, Pancheri, Dubis:

Emendamento a firma Mollignoni, Pancheri, Dubis:

Viene soppresso il primo comma dell'articolo e viene aggiunto il seguente punto 4:

4. "Nei confronti del personale camerale di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, che sarà collocato in aspettativa successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1954, n. 324, verrà corrisposta in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79".

Wer meldet sich zu diesem Änderungsantrag zu Wort? Niemand.

Chi desidera la parola su questo emendamento? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist einstimmig genehmigt.

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Wer meldet sich zu Wort zum Art. 6? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 6? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 6 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 6 è approvato con 3 astensioni.

Art. 7

Accordi integrativi

1. In occasione degli accordi integrativi, previsti dalla normativa regionale, destinati ad incidere anche sullo stato giuridico del personale camerale, la Giunta regionale provvede previa consultazione con gli Enti camerali e con le organizzazioni sindacali del personale camerale.

Hierzu ist ein Änderungsantrag eingebracht worden von Oberhauser, Buratti. Er liegt nur in deutscher Fassung vor und Abgeordneter Oberhauser, es möchte noch eine Unterschrift daruntergesetzt werden und dann muß ich kurz die Sitzung unterbrechen, damit übersetzt werden kann.

E' stato presentato un emendamento a firma Oberhauser, Buratti. Il testo è stato presentato in lingua tedesca e mi rivolgo al consigliere Oberhauser, per fargli presente che manca ancora una firma e poi sospendo brevemente la seduta per il tempo necessario alla traduzione.

Die Sitzung ist für fünf Minuten unterbrochen.

La seduta è sospesa per cinque minuti.

(Sospensione della seduta)

PRESIDENTE: Wir fahren mit der Sitzung fort. Wir sind beim Art. 7. Hierzu wurde dieser Änderungsantrag eingebracht. Ich habe gesehen, daß es sich um einen neuen Artikel handelt. Infolgedessen ist zuerst über den Art. 7 abzustimmen und danach werden wir diesen als neuen Artikel

einfügen, und zwar als Art. 10.

La seduta riprende. Siamo all'articolo 7. E' stato presentato questo emendamento, ma vedo che si tratta di un nuovo articolo.

Pertanto voteremo prima l'art. 7 e poi porrò in votazione questo nuovo articolo che diventerebbe articolo 10.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 7 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 7 è approvato ad unanimità.

Art. 8

Conferimento della qualifica di primo dirigente

1. Nella prima applicazione della presente legge, al personale camerale che, alla data del 31 dicembre 1980, risultava inquadrato nella ottava qualifica funzionale è conferita, nel limite dei posti disponibili alla data sopra indicata, la qualifica di primo dirigente con decorrenza agli effetti giuridici dalla data del 1° gennaio 1981 e agli effetti economici dalla data del 1° luglio 1983.

2. Nei confronti del personale di cui al comma precedente trovano applicazione le disposizioni della normativa riguardante il personale della Regione già rivestente qualifica dirigenziale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi desidera la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 8 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 8 è approvato con 3 astensioni.

Art. 9

Rinuncia a maggiori benefici previdenziali

1. Al personale camerale di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 è data facoltà, con dichiarazione scritta da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rinunciare irrevocabilmente ai maggiori benefici previdenziali contemplati dalla legge regionale 3 novembre 1973, n. 18, con cessazione contestuale del versamento del particolare contributo previsto dal richiamato articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8.

2. La presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente non comporta la restituzione dei contributi versati in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 9 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 9 è approvato con 2 astensioni.

Jetzt verlese ich diesen Art. 10, vorgeschlagen von
Oberhauser, Buratti, Mayr:

Emendamento a firma Oberhauser, Buratti, Mayr:

Dopo l'art. 9 viene aggiunto il seguente articolo 10:

"Nella prima applicazione della presente legge in deroga a quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 2, il personale camerale di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, è inquadrato nella qualifica dirigenziale unica, mantenendo la qualifica e le funzioni di Vicesegretario generale. La Giunta camerale può attribuire, con propria deliberazione, ad uno dei due Vicesegretari, le funzioni di sostituto del Segretario generale".

Abgeordneter D'Ambrosio.

La parola al consigliere D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Volevo chiedere se qualcuno dei presentatori lo vuole illustrare.

PRESIDENTE: Abgeordneter Oberhauser.

Consigliere Oberhauser.

OBERHAUSER (S.V.P.): Im genehmigten Artikel 2 steht im letzten Absatz, daß der Vizegeneralsekretär einer anderen Sprachgruppe als der Generalsekretär anzugehören hat und diese Bestimmung ist sicherlich richtig und zu dieser Bestimmung bekennen wir uns auch und deswegen haben wir auch dafür gestimmt. Nur haben wir in Bozen eine de facto-Situation, der man einfach Rechnung tragen muß, Rechnung tragen soll, weil sie eine Ungerechtfertigkeit darstellen würde: Der Vizegeneralsekretär ist nämlich mit Beschluß des Regionalaus-

schusses vom 11. November 1977 bereits zum Vizegeneralsekretär - er ist deutscher Volksgruppe - nominiert worden und übt de facto diese Funktion seit 1978 aus und man kann jetzt nicht mit einem Federstrich erworbene Rechte einfach wieder nehmen, so daß es eine objektiv gerechtfertigte Sache für uns ist, daß man eine Übergangsbestimmung schafft, daß die Möglichkeit bestehen soll, daß man dieser de facto-Situation eben Rechnung trägt. Deswegen ist dieser Änderungsartikel als Übergangsbestimmung eben eingebaut worden. Dabei hätte - wenn dieser Artikel durchgehen sollte - der Kammerausschuß die Möglichkeit, mit einer Kann-Bestimmung einem dieser beiden Generalsekretäre die Funktion des Stellvertreters zu übertragen.

Wenn wir nicht diese de facto-Situation hätten, wäre es auch nicht zu diesem Änderungsantrag gekommen. Ergänzend muß ich sagen, daß die Regionalregierung selber eingesehen hat, daß man dieser Situation Rechnung tragen soll und deswegen hat die Regionalregierung in der Kommission selber einen Änderungsartikel eingebracht, der aber nicht die Mehrheit in der Kommission gefunden hat. Ich habe diesen Änderungsartikel eigentlich nur insoferne und auch schon bereits in der Kommission ergänzt, daß ich den letzten Absatz umformuliert habe und daraus eine Kann-Bestimmung gemacht habe. Im Vorschlag des Regionalausschusses ist gestanden: "Der Kammeraus-

schuß überträgt mit Beschluß einem der beiden Vizesekretäre die Befugnisse eines Stellvertreters des Generalsekretärs". Ich habe daraus eine Kann-Bestimmung gemacht, weil mir vorkommt, daß der Kammerausschuß frei sein sollte. Mithin hat man dem Prinzip Rechnung getragen und das Prinzip ist auch richtig. Dieser einmaligen Situation muß man mit einer Übergangsbestimmung, will man objektiv sein, will man nicht Unrecht schaffen, doch Rechnung tragen.

Deswegen glaube ich, daß es gerechtfertigt und richtig ist, daß man diesen neuen Artikel als Übergangsbestimmung noch einmal einbringen muß. Ich hätte dabei ein schlechtes Gewissen, wenn man bewußt eine Person, die seit 1. Jänner 1978 eine bestimmte Funktion zur vollsten Zufriedenheit der Verwaltung ausgeführt hat, bestraft, weil eben dieses Gesetz jetzt so gekommen ist, was im Prinzip ja recht ist, daß der Vizegeneralsekretär einer anderen Sprachgruppe angehören muß als der Generalsekretär. Aber nachdem er, wie gesagt, diese Funktion de facto seit 1. Jänner 1978 bis jetzt innegehabt hat, soll man dem Rechnung tragen durch diese Übergangsbestimmung.

(All'ultimo comma dell'articolo 2, testè approvato, si legge che il vicesegretario generale deve appartenere ad altro gruppo linguistico rispetto al segretario generale, questa norma è certamente giusta, nella quale noi ci riconosciamo e per

questo motivo ha avuto anche il nostro voto favorevole. A Bolzano però abbiamo una situazione di fatto, della quale si deve tenere conto, poichè altrimenti costituirebbe un'ingiustizia: il vicesegretario generale era stato nominato l'11 novembre 1977 con deliberazione della Giunta regionale - appartiene al gruppo etnico tedesco - ed esercita di fatto questa funzione dal 1978, per cui non è possibile togliergli con un colpo di penna diritti acquisiti, per cui è obiettivamente giustificato per noi creare una norma transitoria, prevedendo la possibilità di tenere conto di questa situazione di fatto. Per questo motivo questo emendamento è stato presentato come norma transitoria. Nel caso che questo articolo venisse approvato, la Giunta camerale avrebbe la possibilità, appunto con questa norma non obbligatoria, a trasferire ad uno dei due segretari generali la funzione del vicesegretario generale.

Se non sussistesse questa situazione di fatto, l'emendamento non sarebbe stato mai presentato. Ad integrazione devo affermare che la Giunta regionale stessa si era resa conto di dover tener presente la situazione particolare e pertanto in sede di Commissione la stessa Giunta aveva presentato un emendamento, peraltro non accettato dai commissari. Io ho presentato ora questo emendamento, che avevo già integrato in sede di Commissione, modificando l'ultimo

capoverso, per trasformare tale norma in un dettato legislativo non obbligatorio. La proposta della Giunta regionale prevedeva: "La Giunta camerale trasferisce con deliberazione ad uno dei due vicesegretari le funzioni di un sostituto del segretario generale". Io ho trasformato questa norma, prevedendo ivi tale possibilità, in quanto mi sembra giusto lasciare l'autonomia alla Giunta camerale. Così si è tenuto conto del principio che è, ripeto, equo. Ribadisco che di questa unica situazione si deve tenere conto con una norma transitoria, in quanto per essere obiettivi, non si vuole creare un'ingiustizia.

Per questo motivo ritengo giusto e giustificato ripresentare questo nuovo articolo come norma transitoria. Non avrei una coscienza tranquilla, se punissimo consapevolmente una persona che esercita dal 1° gennaio 1978 una determinata funzione con piena soddisfazione dell'amministrazione, per il solo motivo che si approva ora questa legge, che in linea di principio è giusta, in quanto il vicesegretario generale deve appartenere a gruppo linguistico diverso rispetto al segretario generale. Ma siccome, come già detto, questo esercita la funzione di fatto dal 1° gennaio 1978, si deve tenerne conto con una norma transitoria.)

PRESIDENTE: Abgeordneter D'Ambrosio.

Consigliere D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Io credo che bisogna sentire le diverse ragioni, anche quelle che qui venivano esposte dal collega Oberhauser. Ragioni che non partono senza un certo fondamento, ma che mi pare siano susseguenti ad una impostazione, ad una decisione, che qui già ci siamo voluti dare. Io non voglio qui, per carità, fare tutta una ricognizione sugli elementi, diciamo pure, di garanzia o di garantismo che dir si voglia, che le nostre particolari situazioni e normative mettono in atto.

Uno di questi elementi, che caratterizza l'assetto autonomistico, è anche quello di avere il Presidente del Consiglio regionale, che da noi si alterna per gruppo linguistico, prima metà della legislatura, seconda metà della legislatura, analogamente al Consiglio provinciale di Bolzano.

Abbiamo una individuazione di posti, secondo le norme che si riferiscono alla proporzionale etnica e così via dicendo. Allora qui mi pare che invece si colga una incongruenza che, debbo dire, collega Oberhauser, sta a monte. A monte sta un art. 2 che dice: "Il gruppo linguistico di appartenenza del Vicesegretario deve essere diverso da quello del Segretario".

Questo mi pare di avere capito, poi si riconosce che invece c'è una persona qualificata, dal punto di vista professionale, ma che, vista la coincidenza per quanto concerne l'appartenenza ad un gruppo linguistico, sarebbe, in virtù di questo meccanismo, penalizzato.

Ma allora, ripeto, delle due l'una: o entriamo nell'ordine

di idee che l'elemento professionale sopraffà l'elemento di appartenenza ad un gruppo linguistico, cosa sulla quale si può discutere benissimo, o riteniamo che l'elemento invece di appartenenza ad un gruppo linguistico, sia ancora l'elemento che deve conciliare.

Colleghi, io vi invito a riflettere un attimo su un dato, che va ben oltre quello del Vicesegretario della Camera di Commercio. Badate che noi abbiamo ascoltato, a torto o a ragione, delle prese di posizione abbastanza severe in un altro campo non meno severo e non meno importante quale quello della salute! Si sappia che la Provincia di Bolzano si acquisisce a determinati primariati, in virtù del fatto che questi sono predeterminati per appartenenza ad un gruppo linguistico, a scapito dell'elemento professionale.

Ripeto, si può discutere su tutto, ma mi pare che una scelta le forze autonomistiche l'abbiano compiuta, ed è una scelta di elemento anche di garanzia che, indica che, proprio in virtù di questo dato della proporzionale, vadano individuati determinati posti con questo criterio.

Ora, che il collega Oberhauser colga questo elemento di incongruenza, debbo dire anche che mi può far piacere, perché fa prevalere un dato professionale e di efficienza del servizio, rispetto alla appartenenza ad un gruppo linguistico. Però io sarei preoccupato, oggi come oggi, ad instaurare determinati precedenti, che possono essere in questo caso qui circoscritti, ma che possono essere precedenti che, si può sapere come partono, ma non si può sapere dove vadano ad arrivare.

Allora io credo che dovremmo, in questo momento, senza esprimere giudizi che esistono già - per quello che è dato di conoscere, altri possono non conoscere - sulle persone e sulle loro capacità

professionali, non c'entrano per nulla queste, anzi sono riconosciute, ma dovremmo essere, penso, un tantino conseguenti e coerenti con un elemento che in fin dei conti la stessa legge all'art. 2 richiama e che tutti noi, mi pare, non abbiamo voluto mettere in discussione, cioè come questa sorta di alternanza tra presidente e vicepresidente.

Ecco, io invito il collega Oberhauser a riflettere su questo elemento, che si può prestare a tante considerazioni anche in altri settori della vita pubblica, non solo della Camera di Commercio. Sicché credo di dover esprimere alcune perplessità a questo riguardo, pur convenendo con dati professionali e considerazioni di ordine generale, che meritano una certa attenzione.

PRESIDENTE: Das Wort hat Regionalassessor Dubis.

La parola all'assessore regionale Dubis.

DUBIS (Assessor für die Ordnung der Handelskammern - S.V.P.):

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen!

Ich fühle mich verpflichtet, in diesem Zusammenhang den Werdegang kurz zu erläutern, wie es zur konkreten Situation gekommen ist.

Die Kammer hatte vor 1980 sowohl in Bozen wie auch in Trient zwei Vizegeneralsekretäre, und zwar wurden diese Vizegeneralsekretäre mit Beschluß der Kammer ernannt und dieser Beschluß ist dann von der Regionalregierung ratifiziert worden. Also die Ist-Situation bis 1980: zwei Generalsekretäre. Mit diesem Gesetz im Artikel 2 sehen wir für die Zukunft vor, daß die Kammern nur mehr einen Vize-

generalsekretär haben sollen, weil im Verhältnis zur Größe dieser Institutionen uns zwei Generalsekretäre institutionell nicht gerechtfertigt erscheinen. Mit diesem Gesetz Nr. 8 aus dem Jahre 1980, Artikel 12, wurde folgendes bestimmt - ich verlese den italienischen Text, weil er in diesem Falle klarer ist -: "Al personale camerale che all'entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di vicesegretario generale, viene conferita la qualifica di dirigente superiore". Nun haben die Kammern diesen Artikel 12 dahingehend ausgelegt, daß die beiden Vizegeneralsekretäre, die es vorher gegeben hat, Vizegeneralsekretäre bleiben, aber eben die "qualifica dirigente superiore" bekommen. Ein Teil der Kollegen der Democrazia Cristiana legt hingegen diesen Artikel 12 dahingehend aus, als hätte es nach dem Jahre 1980 überhaupt keinen Vizegeneralsekretär gegeben und ich glaube, es ist notwendig, darauf hinzuweisen, denn wir haben de facto bis zum heutigen Tage in der Kammer in Bozen und auch in der Kammer in Trient zwei Vizegeneralsekretäre. Wenn wir nun dem Änderungsantrag Oberhauser nicht zustimmen, dann muß einer von diesen beiden Vizegeneralsekretären, die bis zum heutigen Tage diese Funktion ausgeübt haben, gestrichen werden. Das ist nicht richtig!

Ich möchte aber dem Kollegen D'Ambrosio sagen: Wenn wir nur

dem ersten Absatz des Änderungsantrages Oberhauser zustimmen sollten und nicht auch dem zweiten, dann würden wir praktisch beschließen, daß "ad esaurimento" - also so lange diese beiden dort bleiben - zwei Vizegeneralsekretäre sind und erst wenn einer ausscheidet, ein einziger übrig bleibt. Denn dann würde das nicht eintreffen, was im zweiten Absatz des Änderungsantrages Oberhauser vorgesehen ist, und zwar daß die Kammer die Möglichkeit hat, einen "vicario" zu ernennen, der der gleichen Sprachgruppe angehört, wie der Generalsekretär: also ein deutscher Generalsekretär und ein deutscher Vizegeneralsekretär.

Senti D'Ambrosio, il problema l'hai sollevato Tu, wenn Du die Freundlichkeit haben würdest, einen Augenblick aufmerksam zu sein!

Wenn wir nur dem ersten Absatz des Änderungsantrages Oberhauser zustimmen würden, dann wäre die Situation folgende: Es würden weiterhin zwei Vizegeneralsekretäre verbleiben wie bisher, von denen einer der deutschen und der andere der italienischen Sprachgruppe angehört und somit wäre das meines Erachtens zu Recht von Dir aufgeworfene Problem gelöst. Sicherlich könnte der Artikel 2, in dem nur ein Vizegeneralsekretär vorgesehen ist, erst dann in Kraft treten, konkret in Kraft treten, wenn

einer - also der ältere der beiden heutigen Vizegeneralsekretäre - ausscheidet, der ja deutscher Muttersprache ist. Ich weiß nicht, nach wievielen Jahren dieser in Pension gehen wird, er ist nicht mehr der Jüngste, aber wir würden nicht eine so unsympathische Geste hier als Regionalrat vollziehen, einem langverdienten Vizegeneralsekretär von heute ab eben diese Qualifikation abzusprechen.

Aus diesem Grund möchte ich an die Kollegen auch der anderen Parteien appellieren, hier doch die Sache noch einmal zu überdenken und ich möchte formell den Antrag stellen, Herr Präsident, daß über die beiden Absätze getrennt abgestimmt wird, weil es möglich ist, daß sich für die beiden Absätze eine unterschiedliche Abstimmung ergibt.

(Illustrissimo signor Presidente! Colleghe e colleghi!

Mi sento in dovere illustrare a tal proposito le circostanze che hanno condotto a questa situazione concreta. Prima dell'anno 1980 le Camere di Bolzano e Trento disponevano di due vicesegretari generali, nominati con delibera camerale e ratificata dalla Giunta regionale. Questa è quindi la situazione fino al 1980: due vicesegretari generali. L'art. 2 della presente legge prevede per il futuro un solo segretario generale per entrambi le Camere,

essendo noi dell'avviso che l'entità di queste istituzioni non giustifichi istituzionalmente la presenza di due vicesegretari generali. Con questa legge del 1980, n. 8, e precisamente con l'art. 12 era stato stabilito quanto segue - e leggo a tal proposito il testo in lingua italiana, essendo nel caso specifico più chiaro -: "Al personale camerale che all'entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di vicesegretario generale, viene conferita la qualifica di dirigente superiore". Le due Camere hanno interpretato questo art. 12 nel senso, che i due vicesegretari generali, già in servizio, potevano rimanere tali, ma con la qualifica di dirigente superiore. Una parte dei colleghi della Democrazia Cristiana invece interpreta questo articolo 12 nel senso che dopo l'anno 1980 questi vicesegretari generali non esistevano più e pertanto ritengo necessario indicare che di fatto fino ad oggi le Camere di Commercio di Bolzano e di Trento dispongono di due vicesegretari generali. Non approvando l'emendamento Oberhauser, uno dei due funzionari in parola deve essere destituito, pur avendo esercitato fino ad oggi questa funzione, la qual cosa non appare giusta.

Al collega D'Ambrosio comunque desidero dire: approvando soltanto il primo comma dell'emendamento Oberhauser e non anche il secondo,

si delibererebbe praticamente che i due vicesegretari sono previsti ad esaurimento, vale a dire che entrambi possono rimanere tali e non appena uno lascia il servizio, il vicesegretario generale è soltanto uno. Ma in questo caso non si riuscirebbe a tradurre in realtà il contenuto del secondo capoverso dell'emendamento Oberhauser e cioè alla Camera si toglierebbe la possibilità di nominare un vicario, che appartiene allo stesso gruppo linguistico del segretario generale: dunque un segretario generale ed un vicesegretario generale di lingua tedesca.

Senti, D'Ambrosio, il problema l'hai sollevato Tu, se potresti farmi la cortesia di seguire un attimo con attenzione.

Approvando pertanto solo il primo comma dell'emendamento Oberhauser, la situazione diverrebbe la seguente: i due vicesegretari generali rimarrebbero, di cui uno appartiene al gruppo linguistico italiano e l'altro a quello tedesco e così il problema da Te giustamente sollevato, risulterebbe a mio avviso risolto. Certamente l'art. 2, che prevede un unico vicesegretario generale potrebbe entrare concretamente in vigore soltanto al momento, in cui uno - il più anziano dei due vicesegretari generali - che appartiene al gruppo linguistico tedesco, lascerà il servizio. Non so fra quanti anni questo funzionario richiederà il pensionamento, non è più tanto giovane, ma come Consiglio regionale non si compierebbe un gesto così antipatico, cioè negare ad un vicesegretario generale,

che da anni esercita la sua funzione con soddisfazione, la qualifica. Per questo motivo mi appello anche ai colleghi degli altri partiti di voler esaminare tale questione e propongo formalmente, signor Presidente, di porre in votazione i due commi separatamente, in quanto potrebbe darsi il caso che per i due capoversi il risultato della votazione sia diverso.)

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Abgeordneter Matuella.

Chi chiede ancora la parola? Consigliere Matuella.

MATUELLA (D.C.): Molto brevemente. Abbiamo già discusso in Commissione di questo emendamento che viene qui riproposto, dopo che la Commissione lo aveva respinto.

Mi pare che le ragioni, al di là di quelle che esprimeva il consigliere D'Ambrosio, e quelle che sono di carattere più generale, sono riferibili ad una valutazione precisa di quella che è la situazione legislativa che si è introdotta col 1980, dove, guardando al testo letterale e chiaro della legge, si stabilisce che con l'entrata in vigore di quella legge vi saranno due dirigenti superiori, non si fa assolutamente più menzione di Vicesegretario generale, tant'è vero, non so alla Camera di Commercio di Bolzano, ma alla Camera di Commercio di Trento vi sono, anche formalmente, sulle porte di questi funzionari, già fino al 1980 vicesegretari camerale, la targhetta di dirigente superiore.

Quindi non vedo neanche da questo punto di vista come si possa argomentare attorno ad un problema di diritti acquisiti, che semmai si sarebbe dovuto porre con la legge del 1980.

Quindi, al di là di altre considerazioni che potremmo poi introdurre attorno all'argomento specifico, ma sulle quali non credo sia il caso di andare a mettere zizzania, credo che questi argomenti, quello di carattere più generale, per cui capisco che ci si possa porre un problema di "presunti" diritti acquisiti, questi problemi dovremmo porceli sempre, in tutte le situazioni.

Nella nostra situazione autonomistica, questi problemi si pongono giorno per giorno, ma vengono risolti sulla base di una norma, giusta o ingiusta che sia non lo so, non voglio entrare nel merito, dove un problema di alternanza viene risolto, un problema di ricoprire un certo incarico anche delicato, D'Ambrosio parlava di primari, viene ricoperto per meriti linguistici. Lasciamo poi stare, perché anche qui la cosa si complicherebbe...

(Interruzione)

MATUELLA (D.C.): ... ho detto che prendo atto di questo, ma allora devo essere coerente e non andare a cercare di ovviarvi in una situazione specifica, sia pure con una norma transitoria.

Lascio poi stare valutazioni nel merito di situazioni che si possono porre, in seguito a scelte di collocazione o di autocollocazione nel gruppo linguistico in base al censimento, che possono alle volte essere conseguenza di determinate situazioni, magari precedentemente non previste.

Mi pare che per tutte queste ragioni sia veramente il caso di non accettare, di respingere un emendamento come questo. Il gruppo D.C. voterà contro, perché non ci sembra ci sia nessun presupposto che

lo giustifichi, nessun diritto acquisito viene toccato e rientra comunque questa norma, in maniera precisa, nel quadro delle tutele che lo Statuto di autonomia, che le norme di attuazione hanno previsto.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Wir stimmen, so wie vorgeschlagen, nach Absätzen ab.

Votiamo, come proposto, separatamente per commi.

Der erste Absatz ist mit 15 befürwortenden Stimmen und 19 Gegenstimmen abgelehnt.

Il primo capoverso è respinto con 15 voti favorevoli e 19 voti contrari.

Der zweite Absatz ist hinfällig.

Il secondo capoverso decade.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Rendo noto l'esito della votazione:

Abgegebene Stimmen 38 – erforderliche Mehrheit 20.

ja 31

nein 2

weiße Stimmzettel 5.

Votanti 38 - maggioranza richiesta 20.

31 sì

2 no

5 schede bianche.

Der Gesetzentwurf ist genehmigt.

Il disegno di legge è approvato.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12: Gesetzentwurf Nr. 95: "Änderung des Regionalgesetz vom 9. August 1982, Nr. 7: 'Ordnung der Handels, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und von Bozen'", eingebracht vom Regionalausschuß.

Disegno di legge n. 95: "Modifiche della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7: 'Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano'".

Prego leggere la relazione.

DUBIS (assessore Camere di Commercio - S.V.P.):

Con l'articolo unico del presente disegno di legge viene modificato il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, aumentando da nove a dodici il numero dei componenti la Giunta camerale.

La modifica tiene conto dei suggerimenti formulati dai settori economici e dalle categorie professionali determinati dalla Giunta regionale, in sede di prima applicazione della legge regionale n. 7, per la nomina dei membri del Consiglio camerale, suggerimenti intesi alla realizzazione della più ampia rappresentanza dei settori stessi anche nella Giunta camerale.

Sono poi da tenere presenti esigenze di funzionalità in relazione, per la Camera di commercio di Bolzano, all'esigenza di adeguare la composizione della Giunta medesima alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella provincia di Bolzano, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

PRESIDENTE: Ich bitte um die Verlesung des Berichtes der Gesetzgebungskommission.

Prego il cons. Matuella di leggere la relazione della prima Commissione.

MATUELLA (D.C.):

La prima Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 22 settembre 1983 il disegno di legge n. 95: "Modifica della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7: 'Ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano'".

L'Assessore Dr. Klaus Dubis ha illustrato la necessità, più che altro tecnica, di aggiungere all'articolo unico gli altri articoli 2 e 3.

La Commissione ha esaminato in maniera approfondita le argomentazioni dell'Assessore e, previa analisi delle singole norme, ha fatto proprie le proposte della Giunta.

Dopo l'esame articolato del disegno di legge, la Commissione ha approvato a maggioranza con una astensione il provvedimento.

In seguito all'accoglimento degli emendamenti della Giunta, l'articolo unico è divenuto l'articolo 1.

La Commissione ha ritenuto inoltre necessario correggere il titolo del provvedimento, sostituendo la parola: "Modifica" con la parola "Modifiche".

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wenn sich niemand zu Wort meldet, dann ist die Generaldebatte geschlossen.

La discussione generale è aperta. Se nessuno desidera la parola, la discussione generale è chiusa.

Wir stimmen über den Übergang zur Sachdebatte ab.

Votiamo per il passaggio alla discussione articolata.

Der Übergang ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

Il passaggio è approvato con 3 astensioni.

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 "Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano" è sostituito dal seguente:

" La Giunta, composta da dodici membri, ivi compreso il Presidente, è eletta dal Consiglio, tra i propri componenti, nella sua prima seduta, e rimane in carica cinque anni".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 1 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 1 è approvato con 3 astensioni.

Art. 2

Dopo il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 "Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano" viene inserito il seguente nuovo comma:

" Qualora le designazioni richieste alle associazioni di categoria o agli ordini professionali di cui al comma precedente non siano pervenute entro il termine fissato ovvero siano incomplete, alla nomina dei membri mancanti provvede la Giunta regionale, con propria deliberazione, tenendo conto del disposto dell'articolo 6 della presente legge e, per il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, del disposto dell'articolo 18".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 2 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 2 è approvato con 2 astensioni.

Art. 3

All'articolo 14 - quinto comma - della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 "Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano" dopo le parole "... in giudizi civili o penali ..." vanno inserite le parole "... o amministrativi, compresi quelli che si svolgono davanti alla Corte dei Conti ...".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi desidera la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 3 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 3 è approvato con 3 astensioni;

Erklärungen zur Stimmabgabe? Abg. Marzari.

Dichiarazioni di voto? Cons. Marzari.

MARZARI (P.C.I.): Dai banchi della Presidenza, perché forse è pertinente l'osservazione che volevo muovere alla Commissione, la quale ha fatto un lavoro egregio, arrivando perfino a modificare il titolo della legge, da "modifica" a "modifiche", ma non si è accorta che l'art. 2 di questa legge modifica l'art. 7 della legge n. 7 dell'agosto 1982, mentre il primo articolo modifica l'art. 11. Forse poteva prendersi la briga di stendere i tre articoli in ordine di modifica agli articoli della legge

n. 7 stessa del 1982. Non può essere che il primo articolo modifichi l'art. 11 e il secondo modifichi l'art. 71

Se fosse possibile andare ad una correzione tecnica meglio, ma in ogni caso volevo fare questa osservazione, perché mi sembrava opportuno dal punto di vista della semplicità del provvedimento legislativo.

PRESIDENTE: Ich glaube, daß das im Zuge einer technischen Korrektur richtiggestellt werden kann, Abgeordneter Marzari.

Consigliere Marzari, credo che si possa rettificare con una correzione tecnica.

Sind andere Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine.

Altre dichiarazioni di voto? Nessuna.

Ich bitte um die Verteilung der Stimmzettel.

Prego di voler distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Rendo noto l'esito della votazione:

Abgegebene Stimmen 39 - erforderliche Mehrheit 20

ja 32

nein 3

weiße Stimmzettel 4

Votanti 39 - maggioranza richiesta 20

32 si

3 no

4 schede bianche.

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

Il Consiglio regionale approva la legge.

Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung angelangt.

Siamo giunti alla fine dell'odierna seduta.

Ich gebe bekannt, daß die nächste Sitzung am nächsten Donnerstag, mit Beginn um 9 Uhr, stattfindet.

Comunico che la seduta del prossimo giovedì, incomincerà alle ore 9. Forse possiamo terminare entro mezzogiorno, se non sarà possibile si continuerà il pomeriggio.

Die Sitzung ist geschlossen.

La seduta è tolta.

(Ore 13.45)